

Bruxelles, 27 febbraio 2025
(OR. en)

6609/25

Fascicolo interistituzionale:
2025/0039(COD)

SIMPL 3
ANTICI 5
ECOFIN 219
EF 45
DRS 10
COMPET 96
FIN 249
COH 10
CODEC 180
ECB
EIB
ESM

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	27 febbraio 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 87 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 87 final.

All.: COM(2025) 87 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 26.2.2025
COM(2025) 87 final

2025/0039 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2025) 58 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Nella sua relazione sul futuro della competitività europea Mario Draghi ha evidenziato la necessità che l'Europa crei un panorama normativo che faciliti la competitività e la resilienza¹. Nella dichiarazione di Budapest sul nuovo patto per la competitività europea i capi di Stato o di governo dell'UE hanno chiesto "una rivoluzione di semplificazione che garantisca un quadro normativo chiaro, semplice e intelligente per le imprese e riduca drasticamente gli oneri amministrativi, normativi e di informazione, in particolare per le PMI"². Molteplici imprese e portatori di interessi hanno espresso le loro preoccupazioni in merito agli oneri amministrativi derivanti da una serie di atti dell'UE, tra cui il regolamento (UE) 2023/956 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere ("regolamento CBAM")³.

Nella comunicazione sulla bussola per la competitività dell'UE la Commissione ha confermato l'intenzione di compiere uno sforzo di semplificazione senza precedenti per centrare gli obiettivi strategici concordati nel modo più semplice, meglio mirato, più efficace e meno oneroso possibile. Nella sua comunicazione dal titolo "Un'Europa più semplice e più rapida - Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione" la Commissione ha delineato un'agenda di attuazione e semplificazione volta a produrre miglioramenti rapidi e visibili per i cittadini e le imprese sul campo, richiedendo di andare oltre un approccio incrementale e sottolineando la necessità di un'azione coraggiosa per razionalizzare e semplificare le norme dell'UE, nazionali e regionali⁴.

Gli obblighi amministrativi, compresi gli obblighi di comunicazione, svolgono un ruolo fondamentale nel garantire una corretta applicazione e un monitoraggio adeguato della legislazione. In generale i loro costi sono ampiamente compensati dai benefici che apportano. Tuttavia gli obblighi di comunicazione possono anche imporre oneri sproporzionati ai portatori di interessi, in particolare alle PMI e alle microimprese.

La presente proposta introdurrà nel regolamento CBAM semplificazioni e miglioramenti in termini di costi senza compromettere il conseguimento degli obiettivi in questo settore d'intervento. Le misure proposte non comprometteranno l'obiettivo ambientale del CBAM, bensì renderanno più efficiente tale meccanismo, lasciando immutati i principi fondamentali che sono alla base della sua progettazione.

La proposta faciliterà l'adempimento, da parte degli importatori di merci nell'Unione, degli obblighi di comunicazione connessi al CBAM, semplificando alcuni degli obblighi che presuppongono complessi calcoli e processi di raccolta di dati che ostacolerebbero l'attuazione efficace del meccanismo.

La proposta inoltre rafforzerà il monitoraggio e la supervisione del CBAM. Migliorerà la capacità della Commissione di trattare i dati e di scambiare informazioni pertinenti con le autorità nazionali per massimizzare l'utilità delle informazioni comunicate dai portatori di

¹ "The future of European competitiveness", settembre 2024.

² Dichiarazione di Budapest sul nuovo patto per la competitività europea, 8 novembre 2024.

³ Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj>).

⁴ Riferimento da aggiungere all'atto della pubblicazione.

interessi. Consentirà inoltre alla Commissione di individuare meglio i rischi e doterà le autorità nazionali competenti di maggiori strumenti per intraprendere azioni adeguate ove necessario.

Infine la semplificazione del meccanismo sarà anche un fattore determinante per una potenziale estensione futura dell'ambito di applicazione. Come previsto dall'articolo 30 del regolamento CBAM, nella seconda metà del 2025 la Commissione presenterà una relazione di riesame completa sul meccanismo, che aprirà la strada a una potenziale estensione dell'ambito di applicazione del CBAM.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta fa parte di un pacchetto di misure volte a semplificare gli obblighi di comunicazione, esaminando in modo esaustivo gli obblighi esistenti al fine di valutarne l'attuale pertinenza e di renderli più efficienti. Essa è basata sulle attuali disposizioni del regolamento CBAM, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della Commissione, del 17 agosto 2023, che stabilisce gli obblighi di comunicazione per il periodo transitorio⁵ e del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3210 della Commissione, del 18 dicembre 2024, che stabilisce norme per il registro CBAM⁶.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è coerente con gli obiettivi del programma "Legiferare meglio", in quanto rafforzerà la capacità della Commissione di effettuare la supervisione generale del CBAM, evitando nel contempo i costi (sia a carico della Commissione sia a carico delle entità che forniscono le informazioni) che sarebbero altrimenti sostenuti per raccogliere le informazioni con altri mezzi.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta modifica un regolamento esistente. La sua base giuridica è pertanto la stessa del regolamento modificato, vale a dire l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") nel settore della tutela dell'ambiente.

Ai sensi dell'articolo 191 e dell'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, l'Unione contribuisce a perseguire tra l'altro i seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

⁵ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della Commissione, del 17 agosto 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne gli obblighi di comunicazione ai fini del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere durante il periodo transitorio (GU L 228 del 15.9.2023, pag. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1773/oj).

⁶ Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3210 della Commissione, del 18 dicembre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il registro CBAM (GU 30.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3210/oj).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il regolamento CBAM ha creato un quadro comune uniforme per garantire un'equivalenza tra la politica di fissazione del prezzo del carbonio applicata nel mercato interno dell'UE e la politica di fissazione del prezzo del carbonio applicata alle importazioni.

Le semplificazioni di tale regolamento previste dalla presente proposta miglioreranno ulteriormente la certezza del diritto e razionalizzeranno gli obblighi di comunicazione.

- **Proporzionalità**

La semplificazione degli obblighi amministrativi, compresi gli obblighi di comunicazione, semplifica il quadro giuridico apportando modifiche agli obblighi esistenti che non incidono sulla sostanza degli obiettivi strategici. La proposta si limita pertanto alle modifiche che sono necessarie per ridurre l'onere di conformità e garantire il rispetto degli obblighi in modo più efficiente, senza modificare la sostanza della legislazione in questione.

La proposta è coerente con il principio di proporzionalità in quanto si limita a quanto necessario per conseguire gli obiettivi dei trattati. La proporzionalità della proposta si basa su una serie di considerazioni importanti.

In primo luogo, si riconosce che gli importatori hanno difficoltà a far fronte agli obblighi di comunicazione del CBAM e che al contempo le autorità competenti degli Stati membri devono svolgere importanti compiti di supervisione. Le difficoltà saranno attenuate grazie all'introduzione di una soglia per esentare taluni importatori dagli obblighi CBAM.

In secondo luogo, per gli importatori che rientrano nell'ambito di applicazione del CBAM la proposta contiene modifiche degli obblighi di comunicazione, concentrandosi su quelle ritenute necessarie per ridurre l'onere di conformità e garantire l'osservanza delle norme in modo più efficiente.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La proposta richiede la modifica del regolamento CBAM. Essa stabilisce le specifiche norme che sono necessarie per l'applicazione semplificata di talune disposizioni del regolamento CBAM, i cui obiettivi non possono essere raggiunti mediante l'adozione di misure di esecuzione in quanto richiedono la modifica di disposizioni di base del regolamento CBAM. Tali disposizioni riguardano la deroga "de minimis", gli obblighi di comunicazione, il calcolo delle emissioni incorporate e il calcolo dell'adeguamento finanziario.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

La proposta si basa sull'esperienza acquisita nell'attuazione del regolamento CBAM dall'entrata in applicazione del meccanismo nella sua fase transitoria il 1° ottobre 2023.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Dall'entrata in applicazione del CBAM nella fase transitoria il 1° ottobre 2023, i servizi della Commissione consultano costantemente i portatori di interessi nell'Unione e nei paesi terzi pertinenti per il CBAM attraverso molteplici canali di comunicazione. Nel 2023 i servizi della

Commissione hanno rinnovato il mandato del gruppo di esperti sul CBAM⁷, la cui missione è assistere i servizi della Commissione nello sviluppo e nell'attuazione del CBAM, sfruttare competenze tecniche e favorire scambi di esperienze e buone pratiche nell'attuazione del meccanismo.

Nel 2023 i servizi della Commissione hanno inoltre avviato un'ampia campagna di comunicazione per sensibilizzare in merito al CBAM, anche nei paesi terzi, spiegare le norme e fornire indicazioni utili sulle modalità di attuazione del CBAM da parte dei portatori di interessi pertinenti (quali importatori, produttori di paesi terzi, autorità nazionali). Tale campagna di comunicazione si è basata su webinar in diretta aperti al pubblico, tenuti in varie lingue dell'UE. Sulla pagina web dedicata al CBAM⁸ sono stati forniti materiali utili: materiali di e-learning mirati, domande e risposte, orientamenti (anche tradotti in lingue diverse dalle lingue ufficiali dell'Unione).

La Commissione si è inoltre tenuta costantemente in contatto con le autorità nazionali competenti per il CBAM per discutere di varie questioni relative all'attuazione del meccanismo, al fine di migliorarne il funzionamento e l'efficacia.

Il 6 febbraio 2025 la Commissione ha organizzato una giornata di consultazione ad alto livello con i principali portatori di interessi per confrontarsi sulle principali idee contenute nel pacchetto legislativo sulla semplificazione riguardo a politiche mirate, compreso il CBAM, e per raccogliere contributi e riscontri prima della sua adozione il 26 febbraio 2025.

Sulla base di tali azioni e di ripetuti incontri pubblici con i rappresentanti di imprese interessate dell'Unione e di paesi terzi, i servizi della Commissione hanno raccolto dai portatori di interessi riscontri sufficienti per l'adozione delle misure più adatte a conseguire l'obiettivo della proposta: semplificare le complesse norme in materia di comunicazione per ridurre l'onere di conformità e garantire l'attuazione efficiente del CBAM, preservandone al contempo gli obiettivi ambientale e climatico.

- **Assunzione e uso di perizie**

La proposta è stata messa a punto nel quadro di un processo di controllo interno degli obblighi di comunicazione esistenti e si basa sull'esperienza acquisita nell'attuazione della legislazione pertinente, compresi i dati raccolti attraverso la relazione CBAM trimestrale presentata dai dichiaranti. Poiché si tratta di una fase del processo costante di valutazione degli obblighi di comunicazione previsti dalle normative dell'Unione, l'esame di tali oneri e del loro impatto sui portatori di interessi proseguirà anche in futuro.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta prevede modifiche mirate del regolamento CBAM volte a semplificare alcune delle sue prescrizioni, comprese quelle in materia di comunicazione. Le misure principali si basano sull'esperienza acquisita nell'attuazione del regolamento e dei relativi atti di esecuzione di cui sopra. Le modifiche mirate proposte garantiscono un'attuazione più efficiente ed efficace del meccanismo attuale.

⁷ <https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=it&groupID=3927>.

⁸ https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en?prefLang=it.

La presente proposta è accompagnata da un documento analitico, il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "Towards a simpler and more effective Carbon Border Adjustment Mechanism"⁹. Tale documento si basa sull'analisi effettuata nella valutazione d'impatto iniziale svolta nel 2021 e la integra ulteriormente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Nella valutazione d'impatto del 2021 che accompagna la proposta legislativa relativa al CBAM¹⁰ la Commissione ha concluso che, poiché il CBAM è inizialmente applicato alle importazioni di determinati materiali di base e dei relativi prodotti, le grandi imprese sarebbero le principali interessate, ma in pratica il CBAM comporterebbe costi di conformità relativamente più elevati per le piccole e medie imprese (PMI) rispetto a quelli a carico delle grandi imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del CBAM, ad esempio quelle che, importando merci CBAM oltre la soglia, non beneficiano della deroga.

Sulla base dell'esperienza acquisita nell'attuazione del CBAM nella fase transitoria e alla luce della valutazione dei riscontri forniti dai portatori di interessi dal 1° ottobre 2023, è emerso chiaramente che per il CBAM sono necessari due tipi di semplificazioni principali: una deroga più ampia agli obblighi CBAM che incombono agli importatori di quantità molto ridotte di merci CBAM e una serie di semplificazioni per i restanti importatori di merci CBAM al fine di agevolare il rispetto degli obblighi amministrativi a loro carico.

La semplificazione proposta dovrebbe esentare circa il 90 % degli importatori dagli obblighi CBAM, mantenendo al contempo nell'ambito di applicazione del CBAM oltre il 99 % delle emissioni incorporate in modo da preservare il carattere ambientale del meccanismo.

- **Diritti fondamentali**

La proposta rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare contribuisce all'obiettivo di un elevato livello di tutela dell'ambiente conformemente al principio dello sviluppo sostenibile sancito dall'articolo 37 della Carta.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta avrà un'incidenza sul bilancio dell'UE. Il suo impatto è valutato nella scheda finanziaria e digitale legislativa che accompagna la presente proposta.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Poiché modifica il regolamento CBAM, la proposta non prevede ulteriori piani attuativi né modalità di monitoraggio, valutazione e informazione aggiuntive rispetto a quanto contemplato da detto regolamento.

È tuttavia importante ricordare che la Commissione continuerà a provvedere affinché siano adottate misure per monitorare e valutare il funzionamento del CBAM, compresa la sua applicazione rispetto alle pratiche di elusione, e valutarlo alla luce dei principali obiettivi

⁹ XXX.

¹⁰ SWD(2021) 643 final.

strategici. Dato che il CBAM è una delle proposte strategiche nell'ambito del pacchetto "Pronti per il 55 %", adottato dalla Commissione nel luglio 2021¹¹, il monitoraggio e la valutazione saranno effettuati in linea con le altre politiche del pacchetto.

La Commissione provvederà a monitorare le modalità di attuazione del CBAM per integrare la propria analisi e riferirà periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del regolamento CBAM. Nell'ambito di tali relazioni la Commissione proporrà possibili modifiche per migliorarne il funzionamento e raccogliere le informazioni necessarie per un'eventuale estensione ulteriore dell'ambito di applicazione del CBAM, anche per quanto riguarda altre merci che potrebbero essere a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, quali i prodotti a valle. Tali relazioni dovrebbero contenere altresì una valutazione dell'impatto del CBAM sulla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, anche in relazione alle esportazioni, e del suo impatto economico, ambientale, sociale e territoriale in tutta l'Unione.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta prevede due tipi di semplificazioni.

In primo luogo, gli importatori di piccole quantità di merci CBAM, che rappresentano quantità assai modeste di emissioni incorporate importate nell'Unione e nella maggior parte dei casi corrispondono a PMI e persone fisiche, saranno esentati dagli obblighi CBAM. Per tali importatori gli oneri amministrativi derivanti dal rispetto degli obblighi CBAM superano notevolmente i vantaggi sul piano ambientale e normativo. Ciò è dovuto alla combinazione dei seguenti fattori: i) la quota trascurabile di emissioni incorporate in tutte le merci CBAM che essi importano nell'Unione e ii) l'impossibilità per le autorità nazionali di fare rispettare le norme a causa dell'elevato numero di importatori di piccole quantità di merci CBAM.

In secondo luogo, la proposta contiene una serie di semplificazioni per gli importatori di merci CBAM oltre soglia che mirano ad agevolare l'adempimento degli obblighi di comunicazione loro incombenti. In particolare la proposta semplifica e razionalizza la procedura di autorizzazione per le autorità nazionali competenti e la Commissione, i processi di raccolta dei dati dei produttori di paesi terzi da fornire ai dichiaranti CBAM autorizzati, il calcolo delle emissioni incorporate per talune merci, le norme in materia di verifica delle emissioni, il calcolo dell'esposizione finanziaria dei dichiaranti CBAM autorizzati durante l'anno di importazione delle merci nell'UE e la richiesta, da parte dei dichiaranti CBAM autorizzati, di tenere conto dei prezzi del carbonio pagati nei paesi terzi in cui le merci sono prodotte.

L'articolo 1, punto 1), modifica la deroga agli obblighi CBAM introducendo una nuova soglia basata sulla massa, stabilita in un nuovo allegato VII del regolamento CBAM, al fine di escludere gli importatori di quantità molto limitate di merci.

L'articolo 1, punto 2), modifica le definizioni di importatore e gestore per facilitare il rispetto degli obblighi di comunicazione.

L'articolo 1, punto 3) e punto 4), lettera b), illustra le conseguenze della nuova soglia sulle norme relative all'autorizzazione che gli importatori devono ottenere per importare merci oltre tale soglia; prevede altresì la possibilità per i dichiaranti CBAM autorizzati, che restano giuridicamente responsabili dell'adempimento dei propri obblighi CBAM, di delegare

¹¹ COM(2020) 690 final.

tecnicamente a terzi nel registro CBAM gli obblighi di comunicazione al fine di agevolare il rispetto.

L'articolo 1, punto 4), lettera a), modifica il termine annuale per la presentazione della dichiarazione CBAM annuale.

L'articolo 1, punto 4), lettera c), introduce la possibilità per i dichiaranti CBAM autorizzati di dichiarare il prezzo del carbonio pagato in un paese terzo diverso da quello di origine.

L'articolo 1, punto 4), lettera d), e punto 6), modifica le norme sulla verifica delle emissioni in modo che l'obbligo di verificare le emissioni incorporate si applichi solo ai valori effettivi.

L'articolo 1, punto 5), modifica il calcolo delle emissioni incorporate nel caso dei pertinenti materiali in entrata (precursori).

L'articolo 1, punto 7), introduce la possibilità per i dichiaranti CBAM autorizzati di utilizzare prezzi predefiniti del carbonio calcolati e resi disponibili dalla Commissione e di dichiarare i prezzi del carbonio pagati in paesi terzi diversi dal paese di origine delle merci.

L'articolo 1, punto 8), facilita l'adempimento degli obblighi di comunicazione introducendo diverse modifiche riguardanti il portale istituito a norma dell'articolo 10 per la registrazione dei gestori e degli impianti di paesi terzi.

L'articolo 1, punto 9), introduce la registrazione dei verificatori accreditati affinché essi possano accedere al registro CBAM e svolgere determinati compiti pertinenti per agevolare l'adempimento degli obblighi di comunicazione.

L'articolo 1, punto 10), rafforza il potere conferito dagli Stati membri alle rispettive autorità nazionali competenti per quanto riguarda l'assolvimento dei compiti e delle responsabilità in materia di CBAM.

L'articolo 1, punti 11) e 13), illustra le conseguenze delle modifiche introdotte dalla presente proposta per quanto riguarda gli obblighi inerenti al registro CBAM, all'analisi dei rischi e al monitoraggio.

L'articolo 1, punto 12), razionalizza la consultazione di altre autorità competenti e della Commissione al fine di ridurre gli oneri amministrativi eccessivi.

L'articolo 1, punto 14), fissa la data di inizio della vendita dei certificati CBAM a febbraio 2027 per affrontare incertezze significative relative all'anno 2026, che è il primo anno del periodo successivo a quello transitorio, e razionalizza gli scambi di informazioni tra il registro CBAM e la piattaforma centrale comune.

L'articolo 1, punti 15) e 18), illustra le conseguenze dello spostamento della data di vendita dei certificati al 2027 sulla determinazione dell'adeguamento finanziario per l'anno 2026.

L'articolo 1, punto 16), semplifica il calcolo, a decorrere dal 2027, da parte dei dichiaranti CBAM autorizzati, della propria esposizione finanziaria prevista durante l'anno di importazione.

L'articolo 1, punto 17), modifica il limite di riacquisto per facilitare la modalità con cui il dichiarante CBAM può gestire la propria esposizione finanziaria CBAM e illustra le

conseguenze della modifica del termine annuale per la presentazione della dichiarazione CBAM.

L'articolo 1, punto 19), modifica la portata delle informazioni scambiate con le autorità doganali, le autorità competenti e la Commissione per tenere conto dell'introduzione della deroga.

L'articolo 1, punti 20) e 22), introduce le norme relative al monitoraggio della deroga e agli scambi di informazioni effettuati a tale scopo.

L'articolo 1, punto 21), introduce la possibilità per le autorità competenti di modulare la sanzione sulla base di fatti e circostanze pertinenti e illustra le conseguenze della nuova deroga.

L'articolo 1, punto 23), modifica i poteri conferiti alla Commissione dai colegislatori per quanto riguarda l'adozione di atti delegati alla luce delle semplificazioni introdotte dalla presente proposta.

L'articolo 1, punto 24), integra nella relazione trasmessa dalla Commissione ai colegislatori l'applicazione della deroga così come modificata dalla presente proposta.

L'articolo 1, punto 25), modifica l'elenco delle merci CBAM in modo da escludere le argille caoliniche non calcinate.

L'articolo 1, punto 26), aggiunge l'energia elettrica all'elenco delle merci CBAM per le quali nel calcolo delle emissioni incorporate devono essere prese in considerazione solo le emissioni dirette.

L'articolo 1, punto 27), modifica l'allegato IV del regolamento (UE) 2023/956 in modo tale da escludere i materiali in entrata che sono già soggetti all'EU ETS o a un sistema di fissazione del prezzo del carbonio pienamente collegato all'EU ETS.

L'articolo 1, punto 28), introduce un nuovo allegato VII per fissare la soglia di cui all'articolo 1, punto 1), lettera b).

Infine gli allegati contengono diverse semplificazioni del calcolo delle emissioni incorporate per agevolare l'adempimento degli obblighi di comunicazione, ad esempio nel caso di valori predefiniti o di precursori prodotti nell'UE.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹²,

visto il parere del Comitato delle regioni¹³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Durante il periodo transitorio, iniziato il 1° ottobre 2023, la Commissione ha raccolto dati e informazioni sull'attuazione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere ("CBAM") di cui al regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴, anche attraverso l'analisi delle relazioni trimestrali presentate dai dichiaranti. Le informazioni raccolte e gli scambi con i portatori di interessi, anche nell'ambito del gruppo di esperti sul CBAM, hanno consentito di individuare possibilità di semplificazione e miglioramento del CBAM. L'Unione si è impegnata a garantire l'agevole attuazione del CBAM durante il periodo post-transitorio che inizia il 1° gennaio 2026.
- (2) Sulla base dell'esperienza acquisita e dei dati raccolti durante il periodo transitorio, la distribuzione degli importatori di merci CBAM nell'Unione dimostra che la stragrande maggioranza delle emissioni incorporate in tali merci è dovuta solamente a una piccola percentuale di importatori. La deroga applicata all'importazione di merci di valore trascurabile di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1186/2009 (spedizioni di valore inferiore a 150 EUR) non sembra sufficiente a garantire che il CBAM si applichi agli importatori in proporzione al loro impatto sulle emissioni disciplinate dal regolamento (UE) 2023/956. Il rispetto degli obblighi finanziari e di comunicazione CBAM potrebbe essere indebitamente oneroso per gli importatori di piccole quantità di

¹² GU C , , pag. .

¹³ GU C , , pag. .

¹⁴ Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52. ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj>).

merci. Inoltre la Commissione ha proposto di eliminare tale deroga¹⁵ nell'ambito del pacchetto di riforma doganale del 2023. È pertanto opportuno introdurre una nuova deroga per esentare dagli obblighi CBAM gli importatori di piccole quantità in termini di massa di merci CBAM, preservando nel contempo l'obiettivo ambientale di tale meccanismo e la sua capacità di conseguire l'obiettivo climatico.

- (3) Una nuova soglia basata sulla massa cumulativa annuale per importatore dovrebbe essere introdotta nel regolamento (UE) 2023/956, al fine di garantire che oltre il 99 % delle emissioni sia mantenuto nell'ambito di applicazione. Si tratta di un approccio solido e mirato in quanto rispecchia accuratamente la natura ambientale del CBAM tenendo conto di tutte le emissioni importate nell'arco di un determinato periodo di tempo per determinare la soglia. Elimina inoltre il rischio di elusione attraverso il frazionamento artificioso delle spedizioni da parte di un unico importatore.
- (4) Una soglia basata sulla massa che prenda in considerazione l'intensità media delle emissioni del volume delle merci CBAM importate consentirebbe di concretizzare meglio l'obiettivo climatico del CBAM. Una soglia unica basata sulla massa, da applicarsi cumulativamente a tutte le merci CBAM nei settori del ferro e dell'acciaio, dell'alluminio, dei fertilizzanti e del cemento importate dagli importatori durante un anno civile è la soluzione più semplice per gli importatori, che non dovranno ottenere o fornire dati aggiuntivi rispetto a quelli forniti nella dichiarazione doganale, beneficiando di una riduzione sostanziale di eventuali oneri amministrativi connessi al CBAM. Una soglia fissata a un livello di 50 tonnellate esenterà la maggior parte degli importatori dagli obblighi a norma del regolamento (UE) 2023/956, mantenendo nel contempo più del 99 % delle emissioni incorporate nell'ambito di applicazione del CBAM. Per stabilire la soglia sarebbe opportuno introdurre un nuovo allegato VII.
- (5) I principi fondamentali che disciplinano la soglia, tra cui la garanzia che quasi tutte le emissioni incorporate restino nell'ambito di applicazione del CBAM, dovrebbero essere stabiliti nel regolamento (UE) 2023/956 per garantire la certezza del diritto. Il regolamento (UE) 2023/956 dovrebbe inoltre prevedere la possibilità di ricalcolare la soglia sulla base dell'intensità media aggiornata delle emissioni delle merci importate o di cambiamenti significativi dei modelli commerciali o delle pratiche di elusione che incidono sulla copertura delle emissioni incorporate nell'ambito di applicazione del CBAM.
- (6) Per garantire che la deroga sia sufficientemente mirata, sarebbe opportuno applicarla all'importatore. Il rappresentante doganale indiretto, in considerazione della natura della sua attività e dei relativi obblighi a norma del regolamento (UE) 2023/956, dovrebbe sempre essere tenuto a ottenere un'autorizzazione.
- (7) Sulla base delle informazioni doganali, le autorità competenti e la Commissione dovrebbero monitorare le quantità di merci importate per valutare il rispetto della soglia. Per consentire alle autorità competenti di prendere una decisione informata, le autorità doganali e la Commissione dovrebbero mettere a disposizione delle autorità competenti le informazioni e i dati necessari. Se conclude che un importatore ha superato la soglia, l'autorità competente dovrebbe comunicare tali informazioni alle autorità doganali che, a loro volta, non dovrebbero consentire l'ulteriore importazione di merci da tale

¹⁵ Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 per quanto riguarda l'introduzione di un trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza di beni e il regolamento (CE) n. 1186/2009 per quanto riguarda l'eliminazione della soglia di esenzione dai dazi doganali – COM(2023) 259 final.

importatore fino alla fine dell'anno civile o fino a quando l'importatore non abbia ottenuto la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato.

- (8) Qualora preveda di superare la soglia annuale o intenda importare merci dopo aver superato la soglia, l'importatore dovrebbe chiedere l'autorizzazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2023/956. Per gli importatori che non hanno ottenuto l'autorizzazione prima del superamento della soglia, le sanzioni a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956 dovrebbero applicarsi alla totalità delle merci importate. Il pagamento della sanzione a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, di tale regolamento dovrebbe dispensare l'importatore dall'obbligo di presentare una dichiarazione CBAM e di restituire i certificati CBAM.
- (9) Per garantire che la definizione di importatore comprenda tutte le procedure doganali pertinenti, è necessario modificarla per includere la procedura doganale semplificata, che prevede solo la presentazione di un conto di appuramento a norma dell'articolo 175, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione¹⁶.
- (10) Per trovare un equilibrio tra l'efficacia della procedura di autorizzazione e il profilo di rischio dei richiedenti, la procedura di consultazione dovrebbe essere facoltativa per l'autorità competente. Se ritenuta necessaria sulla base delle informazioni presentate dal richiedente e delle informazioni doganali messe a disposizione nel registro CBAM, la procedura di consultazione dovrebbe consentire all'autorità competente di consultare altre autorità competenti e la Commissione.
- (11) Per garantire ulteriore flessibilità, i dichiaranti CBAM autorizzati dovrebbero poter delegare la presentazione della dichiarazione CBAM a terzi. Il dichiarante CBAM autorizzato dovrebbe rimanere responsabile della presentazione della dichiarazione CBAM. Per ottenere la delega e l'accesso richiesti, tale terza parte dovrebbe adempiere a determinati requisiti tecnici, tra cui il possesso di un numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) ed essere stabilita in uno Stato membro.
- (12) I dichiaranti CBAM autorizzati sono tenuti a presentare la dichiarazione CBAM annuale e a restituire il numero corrispondente di certificati entro il 31 maggio dell'anno successivo all'anno di importazione. Una data di presentazione successiva offrirebbe la flessibilità necessaria per adempiere agli obblighi dando ai dichiaranti CBAM autorizzati più tempo per raccogliere le informazioni necessarie, garantire che le emissioni incorporate siano verificate da un verificatore accreditato e acquistare il numero corrispondente di certificati CBAM. La data di cancellazione dei certificati CBAM dovrebbe essere adeguata di conseguenza.
- (13) Le emissioni incorporate di alcune merci realizzate con alluminio e acciaio attualmente incluse nell'ambito di applicazione del CBAM sono determinate principalmente dalle emissioni incorporate dei materiali in entrata (precursori), mentre le emissioni generate durante le fasi di produzione di tali merci sono in genere relativamente basse. Si tratta di processi di finitura effettuati da impianti separati non coperti dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE ("EU ETS") di cui alla direttiva 2003/87/CE del

¹⁶ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).

Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, tranne nel caso degli impianti integrati. Le emissioni incorporate di tali processi di produzione dovrebbero essere escluse dai limiti del sistema per il calcolo delle emissioni.

- (14) Se i materiali in entrata (precursori) sono già soggetti all'EU ETS o a un sistema di fissazione del prezzo del carbonio pienamente collegato all'EU ETS, le emissioni incorporate di tali precursori non dovrebbero essere prese in considerazione nel calcolo delle emissioni incorporate di merci complesse.
- (15) I dichiaranti CBAM autorizzati sono tenuti a presentare una dichiarazione CBAM annuale contenente il calcolo delle emissioni incorporate sulla base dei valori predefiniti o dei valori effettivi verificati da verificatori accreditati. I valori predefiniti saranno calcolati e messi a disposizione dalla Commissione. Pertanto la verifica delle emissioni incorporate dovrebbe applicarsi solo ai valori effettivi.
- (16) Le informazioni raccolte durante il periodo transitorio mostrano che i dichiaranti incontrano difficoltà nell'ottenere le informazioni richieste sul prezzo del carbonio effettivamente pagato in un paese terzo. Per agevolare la detrazione del prezzo del carbonio, la Commissione dovrebbe, ove possibile, stabilire un prezzo medio annuo del carbonio espresso in EUR/tCO₂e del prezzo del carbonio effettivo pagato, sulla base dei migliori dati disponibili provenienti da informazioni affidabili e pubblicamente disponibili e da informazioni fornite da paesi terzi, anche su base prudenziale.
- (17) I dichiaranti CBAM autorizzati possono chiedere una riduzione del numero di certificati CBAM da restituire corrispondente al prezzo del carbonio effettivamente pagato nel paese di origine per le emissioni incorporate dichiarate. Poiché il prezzo del carbonio può essere pagato in un paese terzo diverso dal paese di origine delle merci importate, anche tale prezzo del carbonio dovrebbe poter beneficiare della detrazione.
- (18) Per migliorare l'affidabilità dei dati sulle emissioni contenuti nel registro CBAM e facilitarne la presentazione, i verificatori accreditati dovrebbero essere autorizzati ad accedere al registro CBAM per verificare le emissioni incorporate su richiesta di un gestore di paesi terzi. Inoltre le società madri o le imprese collegate di tali gestori dovrebbero essere autorizzate ad accedere al registro CBAM ai fini della registrazione e della condivisione dei dati pertinenti per conto del gestore controllato. I gestori dovrebbero essere tenuti a fornire un numero di iscrizione o di attività nel registro delle imprese per garantirne l'identificazione.
- (19) Per promuovere l'attuazione del regolamento (UE) 2023/956 a livello nazionale, gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità competenti dispongano dei poteri necessari per svolgere le proprie funzioni.
- (20) Al fine di concedere ai dichiaranti CBAM autorizzati tempo sufficiente per prepararsi al fine di conformarsi agli obblighi modificati nell'ambito del regolamento (UE) 2023/956, gli Stati membri dovrebbero iniziare a vendere i certificati CBAM nel 2027 per le emissioni incorporate nelle merci importate nel corso del 2026. Il prezzo dei certificati CBAM, acquistati nel 2027 e corrispondenti alle emissioni incorporate nelle merci importate nell'UE nel 2026, dovrebbe rispecchiare i prezzi delle quote di emissione EU ETS nel 2026.

¹⁷ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj>).

- (21) L'obbligo per i dichiaranti CBAM autorizzati di garantire che il numero di certificati CBAM sul loro conto nel registro CBAM alla fine di ciascun trimestre corrisponda ad almeno l'80 % delle emissioni incorporate nelle merci che hanno importato dall'inizio dell'anno non è sufficientemente adattato all'adeguamento finanziario previsto. È pertanto necessario ridurre la percentuale dall'80 % al 50 % e integrare l'assegnazione gratuita delle quote EU ETS. Inoltre il dichiarante CBAM autorizzato dovrebbe poter usare le informazioni presentate nella dichiarazione CBAM nell'anno precedente, per le stesse merci e gli stessi paesi terzi.
- (22) Allo stesso modo, il limite di riacquisto dovrebbe allinearsi più accuratamente al numero di certificati CBAM che i dichiaranti CBAM autorizzati sono tenuti ad acquistare durante l'anno di importazione.
- (23) Dal momento che i certificati CBAM sono cancellati senza compensazioni, non è necessario uno scambio di informazioni dalla piattaforma centrale comune al registro CBAM al termine del giorno lavorativo.
- (24) Nell'applicare le sanzioni, le autorità competenti dovrebbero poter tenere conto di circostanze specifiche quali il comportamento doloso o colposo del dichiarante. Questo consentirebbe di ridurre l'importo della sanzione in caso di errori minori o non intenzionali.
- (25) Il CBAM si applica a determinate merci ad alta intensità di carbonio importate nell'Unione. L'elenco delle merci CBAM di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 include "altre argille caoliniche" nell'elenco dei cementi. Mentre le argille caoliniche calcinate sono prodotti ad alta intensità di carbonio, ciò non vale per le argille caoliniche non calcinate. Le argille caoliniche non calcinate dovrebbero pertanto essere escluse dall'ambito di applicazione del CBAM.
- (26) L'allegato II del regolamento (UE) 2023/956 elenca le merci per le quali nel calcolo delle emissioni incorporate dovrebbero essere prese in considerazione solo le emissioni dirette. Per le merci non elencate in tale allegato dovrebbero essere prese in considerazione sia le emissioni dirette, sia quelle indirette. Poiché le emissioni indirette non sono pertinenti nel caso della produzione di energia elettrica, l'energia elettrica dovrebbe essere aggiunta all'elenco delle merci in tale allegato.
- (27) È inoltre necessario semplificare il sistema per determinare i valori predefiniti quando non sarebbero disponibili dati affidabili per il paese esportatore per un determinato tipo di merci. In tali casi, per evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, il valore predefinito dovrebbe essere fissato al livello dell'intensità media delle emissioni dei dieci paesi esportatori con le intensità di emissione più elevate per cui sono disponibili dati affidabili, ossia una media adeguata a garantire l'obiettivo ambientale del CBAM. Ciò non pregiudica la possibilità di adeguare tali valori predefiniti sulla base di caratteristiche specifiche regionali a norma dell'allegato IV, punto 7, del CBAM.
- (28) Al fine di modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (UE) 2023/956, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la modifica della soglia di cui all'allegato VII di tale regolamento, ove necessario, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3 bis, di tale regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"* del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento

europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

* Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1),

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinst/2016/512/oj.

(29) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente semplificare determinati obblighi e rafforzare il meccanismo adottato dall'Unione per prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e ridurre così le emissioni di carbonio globali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(30) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/956,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2023/956

Il regolamento (UE) 2023/956 è così modificato:

(1) l'articolo 2 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, il presente regolamento non si applica alle merci destinate a essere trasportate o utilizzate nell'ambito di attività militari a norma dell'articolo 1, punto 49, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione*.

* Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).";

b) è aggiunto il paragrafo 3 bis seguente:

"3 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli importatori, compresi i dichiaranti CBAM autorizzati, sono esentati dagli obblighi derivanti dal presente regolamento se le merci elencate nell'allegato I, ad eccezione dell'energia elettrica e dell'idrogeno, non superano, cumulativamente per anno civile, la soglia basata sulla massa di cui all'allegato VII, punto 1.

La soglia di cui all'allegato VII, punto 1, garantisce che almeno il 99 % delle emissioni incorporate nelle merci e nei prodotti trasformati importati a norma dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, non sia coperto dalla deroga di cui al primo comma.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare la soglia basata sulla massa di cui all'allegato VII al fine di rispecchiare una modifica sostanziale delle intensità medie di emissione delle merci utilizzate per il calcolo della soglia di cui all'allegato VII, punto 1, o modifiche significative della configurazione

degli scambi di merci, comprese le pratiche di elusione di tale soglia di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera b).";

(2) l'articolo 3 è così modificato:

a) il punto 15) è sostituito dal testo seguente:

"15) "importatore": la persona che presenta una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci o un conto di appuramento ai sensi dell'articolo 175, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, a proprio nome e per proprio conto o, se la dichiarazione doganale è presentata da un rappresentante doganale indiretto in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013, la persona per conto della quale tale dichiarazione è presentata;"

b) il punto 31) è sostituito dal testo seguente:

"31) "gestore": qualsiasi persona che gestisce o controlla un impianto in un paese terzo, compresa una società madre che controlla un impianto in un paese terzo;"

(3) l'articolo 5 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Prima di importare le merci nel territorio doganale dell'Unione, un importatore stabilito in uno Stato membro chiede la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato ("domanda di autorizzazione").

Qualora sia nominato da un importatore ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013 e accetti di agire in qualità di dichiarante CBAM autorizzato, il rappresentante doganale indiretto presenta la domanda di autorizzazione, anche nel caso in cui tale importatore sia soggetto alla deroga a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 bis.";

b) è aggiunto il paragrafo 1 bis seguente:

"1 bis. Qualora preveda di superare la soglia di cui all'allegato VII, punto 1, l'importatore presenta la domanda di autorizzazione a norma del paragrafo 1, del presente articolo.";

c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora l'importatore non sia stabilito in uno Stato membro, il rappresentante doganale indiretto chiede la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, anche se tale importatore è soggetto alla deroga a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 bis.";

d) al paragrafo 5, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) stima del valore monetario e del volume delle importazioni di merci nel territorio doganale dell'Unione suddivisi per tipo di merci e informazioni relative agli Stati membri di importazione, per l'anno civile nel corso del quale è presentata la domanda e per l'anno civile successivo;"

e) è aggiunto il paragrafo 7 bis seguente:

"7 bis. Un dichiarante CBAM autorizzato può delegare la presentazione delle dichiarazioni CBAM di cui all'articolo 6 a una persona che agisce in nome e per conto di tale dichiarante. Il dichiarante CBAM autorizzato rimane responsabile dell'adempimento degli obblighi stabiliti per quanto riguarda i dichiaranti CBAM autorizzati nel presente regolamento.";

(4) l'articolo 6 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Entro il 31 agosto di ogni anno, e per la prima volta nel 2027 per l'anno 2026, ciascun dichiarante CBAM autorizzato utilizza il registro CBAM di cui all'articolo 14 per presentare una dichiarazione CBAM per l'anno civile precedente.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La dichiarazione CBAM contiene le informazioni seguenti:

a) il quantitativo totale di ciascun tipo di merci importato nell'anno civile precedente, espresso in megawatt ora per l'energia elettrica e in tonnellate per le altre merci, comprese le merci importate al di sotto della soglia di cui all'allegato VII, punto 1;

b) le emissioni totali incorporate nelle merci di cui alla lettera a) del presente paragrafo, espresse in tonnellate di emissioni di CO₂e per megawatt ora di energia elettrica o, per le altre merci, in tonnellate di emissioni di CO₂e per tonnellata di ciascun tipo di merci, calcolate a norma dell'articolo 7 e, quando vengono usate le emissioni effettive, verificate conformemente all'articolo 8;

c) il numero totale di certificati CBAM da restituire, corrispondenti alle emissioni incorporate totali di cui alla lettera b) del presente paragrafo, tenuto conto della riduzione dovuta a motivo del prezzo del carbonio pagato in un paese terzo a norma dell'articolo 9 e dell'adeguamento necessario per riflettere l'assegnazione gratuita delle quote EU ETS a norma dell'articolo 31;

d) se del caso, copie delle relazioni di verifica, rilasciate dal verificatore accreditato, ai sensi dell'articolo 8 e dell'allegato VI.";

c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardo al formato standard della dichiarazione CBAM, incluse le informazioni dettagliate da comunicare per ogni impianto, paese di origine o altro paese terzo e tipo di merci che giustifichino i totali di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda le emissioni incorporate, al prezzo del carbonio pagato, al prezzo predefinito del carbonio, alla procedura di presentazione della dichiarazione CBAM attraverso il registro CBAM, nonché alle modalità di restituzione dei certificati CBAM di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, segnatamente per quanto riguarda il processo e la selezione, da parte del dichiarante CBAM autorizzato, dei certificati da restituire. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.";

(5) l'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il dichiarante CBAM autorizzato conserva una registrazione delle informazioni richieste per calcolare le emissioni incorporate in conformità ai requisiti stabiliti all'allegato V. Tali registrazioni sono sufficientemente dettagliate da consentire ai verificatori accreditati di cui all'articolo 18 di verificare, se del caso, le emissioni incorporate a norma dell'articolo 8 e dell'allegato VI e da consentire alla Commissione e all'autorità competente di riesaminare la dichiarazione CBAM in conformità all'articolo 19, paragrafo 2.";

b) al paragrafo 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) l'applicazione degli elementi dei metodi di calcolo di cui all'allegato IV, tra cui la determinazione dei limiti di sistema dei processi di produzione, che sono circoscritti ai limiti di sistema dei processi di produzione contemplati dall'EU ETS, e dei pertinenti materiali in entrata (precursori), i fattori di emissione, i valori specifici per impianto delle emissioni effettive e i valori predefiniti e la rispettiva applicazione alle singole merci, nonché la definizione di metodi per garantire l'affidabilità dei dati sulla base dei quali sono determinati i valori predefiniti, compreso il livello di dettaglio dei dati e compresa un'ulteriore specificazione delle merci da considerare "merci semplici" e "merci complesse" ai fini dell'allegato IV, punto 1. Tali atti di esecuzione specificano inoltre gli elementi di prova che dimostrano il soddisfacimento dei criteri richiesti per giustificare l'utilizzo delle emissioni effettive dell'energia elettrica consumata nei processi di produzione delle merci ai fini del paragrafo 2 e che sono elencate nell'allegato IV, punti 5 e 6;"

(6) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Se le emissioni incorporate sono determinate sulla base delle emissioni effettive, il dichiarante CBAM autorizzato garantisce che le emissioni incorporate totali riportate nella dichiarazione CBAM presentata a norma dell'articolo 6 siano verificate da un verificatore accreditato a norma dell'articolo 18, sulla base dei principi di verifica di cui all'allegato VI.";

(7) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Prezzo del carbonio pagato in un paese terzo

1. Un dichiarante CBAM autorizzato può chiedere nella sua dichiarazione CBAM una riduzione del numero di certificati CBAM da restituire per tenere conto del prezzo del carbonio pagato in un paese terzo per le emissioni incorporate dichiarate. La riduzione può essere chiesta solo se il prezzo del carbonio è stato effettivamente pagato in un paese terzo. In tal caso, si tiene conto di qualsiasi riduzione o altra forma di compensazione disponibile in tale paese che avrebbe comportato una riduzione di tale prezzo del carbonio.

2. Il dichiarante CBAM autorizzato conserva la documentazione necessaria a dimostrare che le emissioni incorporate dichiarate sono state soggette a un prezzo del carbonio in un paese terzo che è stato effettivamente pagato conformemente al paragrafo 1. In particolare, il dichiarante CBAM autorizzato conserva le prove relative a qualsiasi riduzione o altra forma di compensazione disponibile, in particolare i riferimenti alla legislazione pertinente del paese in questione. Le informazioni contenute in tale documentazione sono certificate da una persona indipendente dal dichiarante CBAM autorizzato e dalle autorità del paese terzo. Il nome e i recapiti di tale persona indipendente figurano sulla documentazione. Il dichiarante CBAM autorizzato conserva inoltre la prova dell'effettivo pagamento del prezzo del carbonio.

3. Il dichiarante CBAM autorizzato conserva la documentazione di cui al paragrafo 2 fino alla fine del quarto anno successivo all'anno in cui la dichiarazione CBAM è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

3 bis. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, qualora non sia possibile determinare il prezzo del carbonio effettivamente pagato in un paese terzo per le emissioni incorporate dichiarate, un dichiarante CBAM autorizzato può chiedere nella dichiarazione CBAM

una riduzione del numero di certificati CBAM da restituire per tenere conto di tale prezzo del carbonio per le emissioni incorporate dichiarate, sulla base dei prezzi predefiniti annuali del carbonio. In tal caso, si tiene conto di qualsiasi riduzione o altra forma di compensazione disponibile in tale paese che avrebbe comportato una riduzione del prezzo predefinito del carbonio. La riduzione può essere richiesta solo se il prezzo del carbonio è stato fissato in base alle norme applicabili nel paese terzo ed è possibile determinare un prezzo predefinito annuo del carbonio per tale paese terzo, anche su base prudenziale.

A decorrere dal 2027 e per i paesi terzi in cui sono in vigore norme relative alla fissazione del prezzo del carbonio, la Commissione può determinare la metodologia, pubblicarla e mettere a disposizione, nel registro CBAM di cui all'articolo 14, i prezzi predefiniti del carbonio per tali paesi terzi, sulla base dei migliori dati disponibili provenienti da informazioni affidabili e pubblicamente disponibili e da informazioni fornite da tali paesi terzi. In tal caso, si tiene conto di qualsiasi riduzione o altra forma di compensazione disponibile in tale paese che avrebbe comportato una riduzione del prezzo predefinito del carbonio.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti la conversione del prezzo medio annuo del carbonio effettivamente pagato conformemente al paragrafo 1 e dei prezzi predefiniti annuali del carbonio per i paesi terzi, conformemente al paragrafo 3 bis, nella corrispondente riduzione del numero di certificati CBAM da restituire. Tali atti dovrebbero riguardare anche la conversione in euro del prezzo del carbonio espresso in valuta estera al tasso di cambio medio annuo, la prova richiesta dell'effettivo pagamento del prezzo del carbonio, esempi di qualsiasi riduzione o altra forma di compensazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le qualifiche della persona indipendente di cui al paragrafo 2 del presente articolo e le condizioni per accertare l'indipendenza di tale persona. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.";

(8) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

Registrazione dei gestori e degli impianti nei paesi terzi

1. Su richiesta del gestore di un impianto ubicato in un paese terzo, la Commissione registra le informazioni relative a tale gestore e al suo impianto nel registro CBAM di cui all'articolo 14.

2. La domanda di registrazione di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni, da inserire nel registro CBAM al momento della registrazione:

a) nome, indirizzo, numero di iscrizione o di attività nel registro delle imprese, recapiti del gestore e, se del caso, della sua entità controllante, compresa la sua società madre, unitamente ai documenti giustificativi;

b) ubicazione di ciascun impianto, compresi l'indirizzo completo e le coordinate geografiche espresse in longitudine e latitudine, fino a sei decimali;

c) la principale attività economica dell'impianto.

3. La Commissione notifica al gestore la registrazione nel registro CBAM. La registrazione è valida per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della notifica al gestore dell'impianto.

4. Il gestore informa senza indugio la Commissione di qualsiasi modifica delle informazioni di cui al paragrafo 2 intervenuta dopo la registrazione, e la Commissione aggiorna le informazioni pertinenti nel registro CBAM.

5. Il gestore:

a) determina le emissioni incorporate calcolate secondo i metodi di cui all'allegato IV, per tipo di merci prodotte presso l'impianto di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b) garantisce che le emissioni incorporate di cui alla lettera a) del presente paragrafo siano verificate conformemente ai principi di verifica di cui all'allegato VI da un verificatore accreditato a norma dell'articolo 18;

c) conserva una copia della relazione di verifica nonché le registrazioni delle informazioni necessarie per calcolare le emissioni incorporate nelle merci conformemente ai requisiti di cui all'allegato V per un periodo di quattro anni dall'esecuzione della verifica e, se del caso, una copia della documentazione necessaria a dimostrare che le emissioni incorporate dichiarate sono state soggette a un prezzo del carbonio in un paese terzo che è stato effettivamente pagato, fino alla fine del quarto anno successivo all'anno in cui la persona indipendente ha certificato le informazioni contenute in tale documentazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 2;

d) determina, se del caso, il prezzo del carbonio pagato in un paese terzo conformemente all'articolo 9 e carica la documentazione di accompagnamento e le prove.

6. Le registrazioni di cui al paragrafo 5, lettera c), del presente articolo sono sufficientemente dettagliate da consentire la verifica delle emissioni incorporate a norma dell'articolo 8 e dell'allegato VI, e da consentire il riesame, a norma dell'articolo 19, della dichiarazione CBAM resa da un dichiarante CBAM autorizzato cui sono state divulgate le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 7 del presente articolo.

7. Un gestore può comunicare a un dichiarante CBAM autorizzato le informazioni sulla verifica delle emissioni incorporate e del prezzo del carbonio pagato in un paese terzo di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Il dichiarante CBAM autorizzato ha il diritto di avvalersi di tali informazioni per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 8.

8. Il gestore può chiedere in qualsiasi momento di essere cancellato dal registro CBAM. In seguito a una tale richiesta e dopo averne informato le autorità competenti, la Commissione cancella il gestore ed elimina le informazioni su tale gestore e sul suo impianto dal registro CBAM, purché tali informazioni non siano necessarie ai fini del riesame delle dichiarazioni CBAM presentate. Dopo aver fornito al gestore interessato la possibilità di essere sentito ed essersi consultata con le autorità competenti, la Commissione può anche cancellare le informazioni dal registro se ritiene che le informazioni su tale gestore non siano più accurate. La Commissione informa le autorità competenti di tali cancellazioni.";

(9) è inserito l'articolo 10 bis seguente:

"Articolo 10 bis

Registrazione dei verificatori accreditati

1. Quando l'accreditamento è concesso a norma dell'articolo 18, il verificatore accreditato presenta una richiesta di registrazione nel registro CBAM all'autorità

competente dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo nazionale di accreditamento. La richiesta di registrazione è presentata entro due mesi dalla concessione dell'accREDITAMENTO. L'autorità competente registra le informazioni sui verificatori accreditati nel registro CBAM.

2. La domanda di registrazione di cui al paragrafo 1 contiene almeno le seguenti informazioni, da inserire nel registro CBAM al momento della registrazione:

- a) nome e numero univoco di accREDITAMENTO del verificatore;
- b) ambiti di accREDITAMENTO pertinenti per il CBAM;
- c) paese di stabilimento del verificatore;
- d) data di accREDITAMENTO e data di scadenza dei certificati di accREDITAMENTO pertinenti per il CBAM;
- e) qualsiasi informazione su eventuali misure amministrative imposte al verificatore pertinenti per il CBAM;
- f) copie dei certificati di accREDITAMENTO.

3. L'autorità competente notifica al verificatore la registrazione nel registro CBAM.

4. Il verificatore accREDITATO notifica all'autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni di cui al paragrafo 2 intercorsa dopo la registrazione. L'autorità competente garantisce che le informazioni pertinenti siano debitamente aggiornate nel registro CBAM.

5. Il verificatore verifica le emissioni incorporate nel registro CBAM su richiesta di un gestore a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, lettera b).

6. L'autorità competente cancella un verificatore dal registro CBAM se quest'ultimo non è più accREDITATO a norma dell'articolo 18 o se il verificatore non ha rispettato l'obbligo di cui al paragrafo 4. L'autorità competente notifica la cancellazione della registrazione alla Commissione e alle altre autorità competenti. L'autorità competente cancella le informazioni su tale verificatore accREDITATO dal registro CBAM, purché tali informazioni non siano necessarie ai fini del riesame delle dichiarazioni CBAM presentate.";

(10) l'articolo 11 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la frase seguente:

"Ciascuno Stato membro provvede affinché l'autorità designata disponga di tutti i poteri necessari per lo svolgimento delle sue funzioni e dei suoi compiti nell'ambito del presente regolamento.";

- b) è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

"3. Su richiesta della Commissione, le autorità competenti le forniscono le informazioni sull'attuazione del presente regolamento. Tali informazioni possono essere utilizzate dalla Commissione per la relazione di cui all'articolo 30, paragrafo 6.";

(11) l'articolo 14 è così modificato:

- a) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Il registro CBAM contiene, in una sezione separata del registro, le informazioni sui gestori e sugli impianti di paesi terzi registrati a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, e sui verificatori accreditati registrati a norma dell'articolo 10 bis.

4. Le informazioni contenute nel registro CBAM di cui ai paragrafi 2 e 3 sono riservate, fatta eccezione per i nomi, gli indirizzi, i numeri di iscrizione o di attività nel registro delle imprese, i recapiti dei gestori, l'ubicazione degli impianti nei paesi terzi e le informazioni sui verificatori accreditati di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 2. Un gestore può scegliere di non rendere accessibili al pubblico il proprio nome, indirizzo, numero di iscrizione o di attività nel registro delle imprese, recapito e l'ubicazione dei suoi impianti. La Commissione rende accessibili le informazioni pubbliche contenute nel registro CBAM in un formato interoperabile.";

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. La Commissione adotta atti di esecuzione riguardanti l'infrastruttura nonché le procedure e i processi specifici del registro CBAM, tra cui l'analisi dei rischi di cui all'articolo 15, le banche dati elettroniche contenenti le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, le procedure e i requisiti tecnici per poter esercitare la delega di cui all'articolo 5, paragrafo 7 bis, i dati dei conti nel registro CBAM di cui all'articolo 16, la trasmissione al registro CBAM delle informazioni sulla vendita e sul riacquisto dei certificati CBAM di cui all'articolo 20 e le informazioni sottoposte a controlli incrociati di cui all'articolo 25, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.";

(12) l'articolo 17 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

"Prima di concedere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, l'autorità competente può consultare le autorità competenti pertinenti o la Commissione attraverso il registro CBAM in merito al rispetto delle condizioni e dei criteri necessari per l'adozione di una decisione favorevole. La consultazione si svolge entro il termine stabilito per la decisione in questione e non supera i 15 giorni civili.

La procedura di consultazione può essere applicata anche ai fini del riesame e del monitoraggio di una decisione.";

b) al paragrafo 8, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Prima di revocare la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, l'autorità competente concede al dichiarante CBAM autorizzato la possibilità di essere sentito. L'autorità competente può consultare le autorità competenti pertinenti o la Commissione attraverso il registro CBAM in merito alle condizioni e ai criteri della revoca. La consultazione non supera i 15 giorni di calendario.";

c) al paragrafo 10, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) le scadenze specifiche, la portata e il formato della procedura di consultazione di cui ai paragrafi 1 e 8 del presente articolo.";

(13) all'articolo 19, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione agevola inoltre lo scambio di informazioni con le autorità competenti sulle attività fraudolente, le conclusioni a norma dell'articolo 25 bis e le sanzioni imposte conformemente all'articolo 26.";

(14) l'articolo 20 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. A partire dal 1° febbraio 2027, uno Stato membro vende ai dichiaranti CBAM autorizzati stabiliti nel suo territorio i certificati CBAM attraverso la piattaforma centrale comune.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le informazioni sulla vendita e il riacquisto dei certificati CBAM sulla piattaforma centrale comune sono trasferite al registro CBAM al termine di ogni giorno lavorativo.";

c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 al fine di integrare il presente regolamento specificando ulteriormente i tempi, la gestione ed altri aspetti connessi alla gestione della vendita e del riacquisto dei certificati CBAM, perseguendo la coerenza con le procedure di cui al regolamento delegato (UE) 2023/2830 della Commissione*.

* Regolamento delegato (UE) 2023/2830 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le norme relative ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L, 2023/2830, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2830/oj).";

(15) l'articolo 21 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione calcola il prezzo dei certificati CBAM come media dei prezzi di chiusura delle quote EU ETS sulla piattaforma d'asta conformemente alle procedure di cui al regolamento delegato (UE) 2023/2830 per ogni settimana di calendario.";

b) è aggiunto il paragrafo 1 bis seguente:

"1 bis. In deroga al paragrafo 1, per l'anno 2026 la Commissione calcola il prezzo dei certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate dichiarate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), nel 2027 come media trimestrale dei prezzi di chiusura delle quote EU ETS sulla piattaforma d'asta, conformemente alle procedure di cui al regolamento delegato (UE) 2023/2830, del trimestre di importazione delle merci a cui corrispondono tali emissioni.";

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione sull'applicazione della metodologia di calcolo del prezzo dei certificati CBAM, di cui ai paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo, e le modalità pratiche per la pubblicazione di tale prezzo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.";

(16) l'articolo 22 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Entro il 31 agosto di ogni anno, e per la prima volta nel 2027 per l'anno 2026, il dichiarante CBAM autorizzato restituisce, attraverso il registro CBAM, un numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate dichiarate a norma

dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), e verificate a norma dell'articolo 8 per l'anno civile precedente la restituzione.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dal primo trimestre del 2027, il dichiarante CBAM autorizzato garantisce che il numero di certificati CBAM sul suo conto nel registro CBAM al termine di ogni trimestre corrisponde ad almeno il 50 % delle emissioni incorporate in tutte le merci che ha importato dall'inizio dell'anno civile, tenendo conto dell'adeguamento per l'assegnazione gratuita di cui all'articolo 31, determinato con riferimento a uno degli elementi seguenti:

a) i valori predefiniti secondo i metodi di cui all'allegato IV senza la maggiorazione di cui alla sezione 4.1 dello stesso;

b) il numero di certificati CBAM restituiti a norma del paragrafo 1 per l'anno civile precedente la restituzione, a condizione che la dichiarazione doganale di importazione delle merci faccia riferimento alle stesse merci con il codice NC e i paesi di origine della dichiarazione CBAM presentata per l'anno civile precedente.";

c) è aggiunto il paragrafo 2 bis seguente:

"2 bis. Il dichiarante CBAM autorizzato rispetta l'obbligo di cui al paragrafo 2 alla fine del trimestre nel corso del quale ha superato la soglia di cui all'allegato VII.";

(17) l'articolo 23 è così modificato:

a) al paragrafo 1, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Il dichiarante CBAM autorizzato presenta la richiesta di riacquisto entro il 30 [novembre] di ogni anno in cui i certificati CBAM sono stati restituiti.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il numero di certificati CBAM acquistati nel corso di un anno civile e oggetto del riacquisto di cui al paragrafo 1 è limitato al numero totale di certificati CBAM necessari per adempiere agli obblighi a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, durante tale anno civile.";

c) è aggiunto il paragrafo 2 bis seguente:

"2 bis. In deroga al paragrafo 2, il numero di certificati CBAM corrispondenti alle emissioni incorporate dichiarate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, nel 2027 per l'anno 2026 che non sono stati restituiti a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, è oggetto del riacquisto di cui al paragrafo 1, del presente articolo, solo nel 2027.";

(18) l'articolo 24 è così modificato:

a) al primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Il 1° ottobre di ogni anno la Commissione cancella i certificati CBAM acquistati nel corso dell'anno anteriore all'anno civile precedente che sono rimasti sul conto di un dichiarante CBAM autorizzato nel registro CBAM. Tali certificati CBAM sono cancellati senza compensazioni.";

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

"In deroga al primo comma, il 1° [dicembre] 2027 la Commissione cancella i certificati CBAM corrispondenti alle emissioni incorporate dichiarate nel 2027 per l'anno 2026 a norma dell'articolo 6, paragrafo 2. Tali certificati CBAM sono cancellati senza compensazioni.";

(19) l'articolo 25 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Tali informazioni comprendono il numero EORI o la forma di identificazione dichiarata a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e il nome, l'indirizzo e il recapito dell'importatore o del dichiarante CBAM autorizzato, nonché il numero di conto CBAM del dichiarante CBAM autorizzato, il codice NC a otto cifre delle merci, la quantità, il paese di origine, la data della dichiarazione doganale e il regime doganale.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo all'autorità competente dello Stato membro in cui il dichiarante CBAM autorizzato o l'importatore sono stabiliti e, per ciascun dichiarante CBAM, effettua un controllo incrociato di tali informazioni con i dati contenuti nel registro CBAM a norma dell'articolo 14.";

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le autorità doganali possono comunicare, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, le informazioni riservate, ottenute durante lo svolgimento dei loro compiti o fornite loro in via riservata, alla Commissione e all'autorità competente dello Stato membro che ha concesso la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato o all'autorità competente dello Stato membro in cui l'importatore è stabilito.";

(20) è inserito l'articolo 25 bis seguente:

"Articolo 25 bis

Monitoraggio e applicazione della soglia di cui all'allegato VII, punto 1

1. Le autorità competenti e la Commissione monitorano le importazioni delle merci elencate nell'allegato I e la corrispondente soglia di cui all'allegato VII, punto 1.

La Commissione scambia periodicamente e automaticamente con le autorità competenti le informazioni necessarie per il monitoraggio degli importatori nel registro CBAM.

2. Quando, sulla base di una valutazione preliminare, ritiene che un importatore abbia superato la soglia, la Commissione comunica le informazioni su cui si basa la valutazione preliminare all'autorità competente dello Stato membro in cui l'importatore è stabilito.

L'autorità competente può chiedere all'importatore, alle autorità doganali o alla Commissione le prove documentali necessarie per valutare se l'importatore abbia superato la soglia.

3. Se l'autorità competente conclude che un importatore ha superato la soglia, provvede a informarlo di tale decisione. La decisione include la motivazione, nonché le informazioni sul diritto di presentare ricorso, le sanzioni applicate a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, e, se necessario, l'invito a richiedere un'autorizzazione a norma dell'articolo 5. Inoltre l'autorità competente notifica la decisione alle autorità doganali e alla Commissione tramite il registro CBAM.

La presentazione di un ricorso non sospende l'applicazione della decisione contestata.

4. Nel concludere se un importatore ha superato la soglia in conformità del paragrafo 3, l'autorità competente non tiene conto di una pratica o di accordo o di una serie di pratiche o di accordi il cui scopo principale o uno degli scopi principali consiste nello scendere al di sotto della soglia e che pertanto, tenuto conto di tutti i fatti e delle circostanze pertinenti, non sono genuini.

Una pratica o un accordo o una serie di pratiche o di accordi non sono considerati genuini quando non sono posti in essere per valide ragioni commerciali che rispecchiano la realtà economica. Tutti gli importatori coinvolti in tale pratica o accordo sono responsabili in solido per la sanzione applicata a norma dell'articolo 26, paragrafo 2.

In tali circostanze l'autorità competente ritiene che l'importatore sia stato implicato in una grave violazione del presente regolamento ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a).

5. La Commissione segnala periodicamente specifici fattori di rischio e punti di attenzione, sulla base di un'analisi dei rischi connessi alla soglia, tenendo conto delle informazioni contenute nel registro CBAM, dei dati comunicati dalle autorità doganali a norma dell'articolo 25 e di altre fonti pertinenti di informazione, comprese le irregolarità individuate in seguito ai controlli eseguiti ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1.";

(21) l'articolo 26 è così modificato:

a) è aggiunto il paragrafo 1 bis seguente:

"1 bis. L'autorità competente può ridurre l'importo della sanzione calcolata conformemente al paragrafo 1, tenendo conto di uno o più dei seguenti fattori:

a) l'entità delle informazioni non comunicate;

b) il livello di cooperazione e la disponibilità del dichiarante CBAM autorizzato a soddisfare le richieste di informazioni;

c) la natura non intenzionale del comportamento del dichiarante CBAM autorizzato;

d) la precedente conformità del dichiarante CBAM autorizzato.";

b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Laddove una persona diversa da un dichiarante CBAM autorizzato introduca merci nel territorio doganale dell'Unione senza rispettare gli obblighi di cui al presente regolamento, detta persona è tenuta al pagamento di una sanzione. Tale sanzione è effettiva, proporzionata e dissuasiva e, in particolare in funzione della durata, della gravità, della portata, della natura intenzionale e della reiterazione dell'inadempienza e del livello di cooperazione della persona con l'autorità competente, è pari a da tre a cinque volte la sanzione di cui al paragrafo 1, applicabile nell'anno di introduzione delle merci, per ciascun certificato CBAM che la persona non ha restituito. Il pagamento della sanzione esonera la persona dall'obbligo di presentare una dichiarazione CBAM o di restituire certificati.

3. Il pagamento della sanzione a norma del paragrafo 1 non dispensa il dichiarante CBAM autorizzato dall'obbligo di restituire il numero di certificati CBAM mancanti in un determinato anno.";

- (22) all'articolo 27, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 "b) frazionare artificiosamente le importazioni, anche mediante accordi non genuini, per evitare il superamento della soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 3 bis.";
- (23) l'articolo 28 è così modificato:
- a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
- "2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafi 3 bis, 10 e 11, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 6, e all'articolo 27, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [data di pubblicazione]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafi 3 bis, 10 e 11, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 6, e all'articolo 27, paragrafo 6, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.";
- b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
- "7. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 3 bis, 10 e 11, dell'articolo 9, paragrafo 5, dell'articolo 18, paragrafo 3, dell'articolo 20, paragrafo 6, o dell'articolo 27, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";
- (24) all'articolo 30, paragrafo 6, lettera b), è aggiunto il punto seguente:
 "v) l'applicazione della soglia di cui all'allegato VII, punto 1.";
- (25) l'articolo 36, paragrafo 2, è così modificato:
- a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 "l'articolo 2, paragrafo 2, gli articoli 4, da 6 a 9, 15 e 19, l'articolo 21, l'articolo 22, paragrafi 1 e 3, gli articoli 27 e 31 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026;"
- b) sono aggiunte le lettere seguenti:
- "c) l'articolo 22, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027;
- d) l'articolo 20, paragrafi 1, 3, 4 e 5, si applica a decorrere dal 1° febbraio 2027.";
- (26) nell'allegato I, il codice NC "2507 00 80 — Altre argille caoliniche" è sostituito da "2507 00 80 — Altre argille caoliniche [escluse le argille caoliniche non calcinate]";
- (27) nell'allegato II è aggiunta la tabella seguente:

"[Energia elettrica

Codice NC	Gas a effetto serra
-----------	---------------------

2716 00 00 - Energia elettrica	Biossido di carbonio
--------------------------------	----------------------

]";

- (28) l'allegato IV è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento: nell'allegato VI, sezione 2, lettera k), il punto iii) è sostituito dal seguente: "iii) identificazione degli impianti in cui è stato prodotto il materiale in entrata (precursore) ed emissioni effettive derivanti dalla produzione di tale materiale;"
- (29) è aggiunto un nuovo allegato VII come stabilito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEMA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.	CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA	3
1.1.	Titolo della proposta/iniziativa	3
1.2.	Settore/settori interessati	3
1.3.	Obiettivi	3
1.3.1.	Obiettivi generali.....	3
1.3.2.	Obiettivi specifici.....	3
1.3.3.	Risultati e incidenza previsti	3
1.3.4.	Indicatori di prestazione.....	3
1.4.	La proposta/iniziativa riguarda:	4
1.5.	Motivazione della proposta/iniziativa.....	4
1.5.1.	Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa.....	4
1.5.2.	Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.	4
1.5.3.	Insegnamenti tratti da esperienze analoghe.....	4
1.5.4.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti	5
1.5.5.	Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione	5
1.6.	Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria	6
1.7.	Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti.....	6
2.	MISURE DI GESTIONE.....	8
2.1.	Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni.....	8
2.2.	Sistema o sistemi di gestione e di controllo	8
2.2.1.	Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti.....	8
2.2.2.	Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli	8
2.2.3.	Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura).....	8
2.3.	Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità.....	9

3.	INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA.....	10
3.1.	Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate.....	10
3.2.	Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti.....	12
3.2.1.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi.....	12
3.2.1.1.	Stanziamenti dal bilancio votato.....	12
3.2.1.2.	Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne.....	17
3.2.2.	Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi.....	22
3.2.3.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi.....	24
3.2.3.1.	Stanziamenti dal bilancio votato.....	24
3.2.3.2.	Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne.....	24
3.2.3.3.	Totale degli stanziamenti.....	24
3.2.4.	Fabbisogno previsto di risorse umane.....	25
3.2.4.1.	Finanziamento a titolo del bilancio votato.....	25
3.2.4.2.	Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne.....	26
3.2.4.3.	Fabbisogno totale di risorse umane.....	26
3.2.5.	Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali.....	28
3.2.6.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale.....	28
3.2.7.	Partecipazione di terzi al finanziamento.....	28
3.3.	Incidenza prevista sulle entrate.....	29
4.	DIMENSIONI DIGITALI.....	29
4.1.	Prescrizioni di rilevanza digitale.....	30
4.2.	Dati.....	30
4.3.	Soluzioni digitali.....	31
4.4.	Valutazione dell'interoperabilità.....	31
4.5.	Misure a sostegno dell'attuazione digitale.....	32

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

1.2. Settore/settori interessati

Politica in materia di clima

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

Alla luce delle crescenti ambizioni dell'UE in materia di clima, l'introduzione di un CBAM persegue l'obiettivo generale di affrontare i cambiamenti climatici riducendo le emissioni di gas a effetto serra nell'UE e a livello mondiale.

La proposta di modifica mira a semplificare l'onere di conformità a carico degli importatori di merci CBAM.

1.3.2. Obiettivi specifici

L'obiettivo generale di affrontare i cambiamenti climatici è ulteriormente articolato in una serie di obiettivi specifici, vale a dire: i) affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nel quadro di una maggiore ambizione dell'UE; ii) contribuire a fornire un quadro politico stabile e sicuro per gli investimenti in tecnologie a basse o a zero emissioni di carbonio; iii) garantire che la produzione interna e le importazioni siano soggette a un livello analogo di fissazione del prezzo del carbonio; iv) incoraggiare i produttori dei paesi terzi che esportano verso l'UE ad adottare tecnologie a basse emissioni di carbonio; v) garantire l'efficacia della misura, riducendo al minimo il rischio di elusione e garantendo in tal modo l'integrità ambientale; vi) garantire un onere amministrativo proporzionato per le imprese e le autorità pubbliche nell'applicazione della misura.

La proposta di modifica mira a: i) ridurre gli oneri amministrativi; ii) migliorare il funzionamento del CBAM.

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

L'introduzione di un CBAM dovrebbe permettere una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sia nell'UE-27 sia nel resto del mondo nei settori contemplati dal CBAM. Il CBAM dovrebbe inoltre ridurre i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, sostituendo quindi gradualmente l'assegnazione gratuita di quote nell'ambito dell'EU ETS.

Per quanto riguarda l'impatto economico, la modellizzazione effettuata prima dell'adozione del regolamento CBAM ha indicato che l'introduzione di un CBAM e di altre misure necessarie per realizzare le accresciute ambizioni dell'UE in materia di clima potrebbe portare a una contrazione del PIL dell'UE-27 compresa tra lo 0,22 % e lo 0,23 % nel 2030. L'impatto sul lato degli investimenti è modesto. Per quanto riguarda i consumi, il CBAM risulta avere un effetto negativo leggermente più marcato rispetto allo scenario di aumento dell'ambizione in materia di clima in assenza del CBAM.

Riducendo efficacemente la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, l'introduzione di un CBAM determina una riduzione delle importazioni nell'UE-27. Nel complesso l'impatto sociale del CBAM è limitato.

Si prevede un impatto amministrativo sulla Commissione, sulle imprese e sulle autorità nazionali. Nel complesso i costi di conformità per le imprese e le autorità, sebbene significativi, dovrebbero essere proporzionati e gestibili alla luce dei benefici ambientali della misura. Benché la generazione di entrate non sia un obiettivo del CBAM, si prevede che quest'ultimo genererà entrate aggiuntive, che per il 2030 sono stimate a oltre [2,1 miliardi - da aggiornare] di EUR.

La proposta di modifica prevede di:

i) ridurre il numero di entità soggette agli obblighi CBAM, preservando nel contempo l'integrità ambientale del meccanismo e la sua capacità di conseguire il suo obiettivo climatico;

ii) migliorare il funzionamento del meccanismo semplificando e razionalizzando processi e procedure. La proposta faciliterà l'adempimento, da parte degli importatori di merci nell'Unione, degli obblighi di comunicazione connessi al CBAM semplificando alcuni di tali obblighi che riguardano calcoli complessi o si basano su processi di raccolta di dati rischiosi che ostacolano l'attuazione efficace del CBAM.

Inoltre la proposta rafforzerà anche il monitoraggio e la supervisione del CBAM. Migliorerà la capacità della Commissione di trattare i dati e di scambiare informazioni pertinenti con le autorità nazionali per massimizzare l'utilità delle informazioni comunicate dai portatori di interessi. Consentirà inoltre alla Commissione di individuare meglio i rischi e doterà le autorità nazionali di maggiori strumenti per intraprendere azioni adeguate, ove necessario.

1.3.4. *Indicatori di prestazione*

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Esenzione dagli obblighi CBAM per gli importatori di piccole quantità di merci CBAM

Ottimizzazione dei processi per aumentare l'efficacia e ridurre gli oneri amministrativi

1.4. **La proposta/iniziativa riguarda:**

- una nuova azione;
- una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria¹⁸;
- la proroga di un'azione esistente;
- la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5. **Motivazione della proposta/iniziativa**

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa*

Il CBAM è stato introdotto nell'ottobre 2023. È attualmente operativo un sistema semplificato del regime CBAM, che sarà mantenuto fino alla fine del 2025. In particolare è in corso un periodo transitorio (prova per la raccolta dei dati) per facilitare

¹⁸ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

l'agevole attuazione del CBAM e consentire agli operatori commerciali e agli importatori di adeguarsi.

I servizi della Commissione sono responsabili dell'attuazione e dell'applicazione del CBAM sia durante il periodo transitorio (2023-2025) sia durante la fase definitiva (a decorrere dal 2026).

Durante il periodo transitorio ciò comporta la raccolta di informazioni dagli importatori di merci CBAM nell'UE relativamente alle emissioni di gas a effetto serra incorporate in tali merci e l'analisi dei dati.

Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) richiede l'introduzione graduale delle diverse funzioni necessarie per la sua attuazione efficace. In primo luogo è necessario preparare una serie di relazioni e riesami al fine di agevolare l'introduzione dell'obbligo finanziario. Riconoscendo tale necessità, il regolamento CBAM prevede che il meccanismo sia attuato in due periodi consecutivi: il periodo transitorio dall'ottobre 2023 alla fine del 2025 e il periodo definitivo a decorrere dall'inizio del 2026.

Durante il periodo transitorio l'obbligo imposto agli importatori e alle autorità dell'UE (autorità doganali) è limitato alla presentazione delle relazioni CBAM trimestrali in aggiunta alle dichiarazioni di importazione.

Nel corso del periodo transitorio è stato istituito un sistema transitorio di gestione delle informazioni (periodo transitorio CBAM) per supportare la presentazione e la raccolta delle relazioni trimestrali, nonché l'integrazione dei dati di ciascuna relazione in una banca dati aggregata, in modo da consentirne un'analisi efficace ai fini delle relazioni e in linea con le disposizioni del regolamento.

Inoltre durante il periodo transitorio le autorità doganali hanno il compito di informare i dichiaranti doganali dell'obbligo di comunicare le informazioni, in modo da contribuire alla raccolta di informazioni e sensibilizzare in merito alla necessità di richiedere la qualifica di dichiarante autorizzato, se del caso (prima della prima importazione di merci CBAM a partire dal 1° gennaio 2026).

L'inizio del periodo definitivo è previsto per l'1.1.2026 per i servizi centrali di gestione delle certificati e delle dichiarazioni CBAM qui elencati e un anno prima per la registrazione dei dichiaranti autorizzati e il trattamento delle autorizzazioni CBAM da parte delle autorità competenti:

- gli importatori hanno il diritto di importare tali merci solo dopo il rilascio di un'autorizzazione (tranne nel caso della deroga proposta nel regolamento modificativo) da parte delle autorità competenti o qualora nominino un rappresentante autorizzato come dichiarante CBAM. Le autorità doganali non dovrebbero consentire l'importazione di merci CBAM in assenza di un dichiarante CBAM autorizzato. Inoltre le autorità doganali possono effettuare controlli sulle merci, anche per quanto riguarda l'identificazione del dichiarante CBAM autorizzato, il codice NC a otto cifre, la quantità e il paese di origine delle merci importate, la data della dichiarazione e il regime doganale. La Commissione dovrebbe includere i rischi connessi al CBAM nell'elaborazione dei criteri e delle norme di rischio comuni a norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 952/2013;
- il CBAM dovrebbe basarsi su un sistema di dichiarazioni in base al quale un dichiarante CBAM autorizzato, che potrebbe agire per proprio conto o rappresentare uno o più importatori, presenta ogni anno una dichiarazione delle emissioni

incorporate nelle merci importate nel territorio doganale dell'Unione e restituisce un numero di certificati CBAM corrispondenti alle emissioni dichiarate;

- il dichiarante CBAM autorizzato dovrebbe avere la facoltà di chiedere una riduzione del numero di certificati CBAM da restituire corrispondente al prezzo del carbonio già effettivamente pagato per tali emissioni in altre giurisdizioni. Il regolamento modificativo propone di introdurre un prezzo standard del carbonio che consentirebbe ai dichiaranti di chiedere una detrazione qualora non sia possibile dimostrare che è già stato effettivamente pagato un prezzo del carbonio;

- le emissioni incorporate dichiarate dovrebbero essere verificate da una persona accreditata da un organismo nazionale di accreditamento dell'UE ove siano dichiarate le emissioni effettive;

- il sistema centrale CBAM dovrebbe consentire ai gestori di impianti di produzione di paesi terzi di registrarsi nel registro CBAM e di mettere a disposizione dei dichiaranti CBAM autorizzati le loro emissioni di gas a effetto serra incorporate verificate derivanti dalla produzione delle merci. La Commissione dovrebbe gestire il registro CBAM contenente i dati relativi ai dichiaranti CBAM autorizzati, ai gestori e agli impianti nei paesi terzi. Il regolamento modificativo propone di consentire ai verificatori accreditati di accedere al registro per migliorare l'affidabilità dei dati sulle emissioni condivisi dai gestori con i dichiaranti attraverso il registro;

- per ridurre il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la Commissione dovrebbe adottare iniziative per contrastare le pratiche di elusione;

- per la vendita e il riacquisto dei certificati CBAM dovrebbe essere istituita una piattaforma centrale comune. Al fine di sorvegliare le operazioni sulla piattaforma centrale comune, la Commissione dovrebbe agevolare gli scambi di informazioni e la cooperazione fra le autorità competenti, nonché fra tali autorità e la Commissione. È inoltre opportuno istituire un rapido flusso di informazioni tra la piattaforma centrale comune e il registro CBAM;

- la Commissione dovrebbe effettuare controlli basati sul rischio e riesaminare di conseguenza il contenuto delle dichiarazioni CBAM. Ai fini dell'applicazione gli Stati membri possono anche riesaminare le singole dichiarazioni CBAM. Le conclusioni dei riesami delle singole dichiarazioni CBAM dovrebbero essere condivise con la Commissione e rese disponibili alle altre autorità competenti nel registro CBAM;

- gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della corretta determinazione e riscossione delle entrate derivanti dall'applicazione del presente regolamento.

Pertanto, durante il periodo definitivo, il numero di compiti attribuiti alla Commissione europea aumenta drasticamente, il che determina un maggiore fabbisogno di personale. Rientrano tra i compiti di tale team la supervisione dell'autorizzazione dei dichiaranti CBAM da parte delle autorità competenti degli Stati membri, la gestione della banca dati centrale e del registro centrale, il coordinamento e lo scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri, il riesame delle dichiarazioni e la sorveglianza della piattaforma esterna e infine compiti che richiedono competenze giuridiche, ad esempio per quanto riguarda contenziosi e recuperi o la supervisione della responsabilità finanziaria. La struttura del team è ulteriormente definita in appresso.

Durante il periodo definitivo la Commissione espletterà la maggior parte dei compiti derivanti dal regolamento CBAM.

Bilancio per il team informatico CBAM

Le risorse di bilancio CBAM da stanziare/impegnare per il periodo 2023-2027 sono state valutate a 101,74 milioni di EUR. Coprono i servizi di analisi e sviluppo, i servizi di utilizzazione, i servizi operativi, i servizi cloud e/o le licenze hardware e software "on premise" per il sistema CBAM transitorio e definitivo, come indicato di seguito:

- le spese in conto capitale sono state stimate sulla base delle risorse di bilancio effettivamente stanziate e del bilancio autorizzato dai responsabili per la governance informatica della Commissione europea sotto forma di documenti di strategia approvati per i progetti informatici precedenti della DG TAXUD elencati di seguito, date le loro analogie in termini di modello di architettura informatica: CDS, CRMS2, SURV3, REX, CSRD2, EBTI, sistemi transeuropei di gestione delle dichiarazioni doganali sviluppati e gestiti dalla DG TAXUD;

- i costi operativi sono stati valutati sulla base degli attuali costi operativi e di infrastruttura annuali della DG TAXUD, degli accantonamenti per l'infrastruttura informatica e delle attività del servizio informatico di supporto e assistenza per i sistemi di produzione realizzati dai progetti di cui sopra;

- i prezzi sono determinati sulla base degli attuali prezzi dei contratti quadro.

Nella linea di bilancio relativa alla politica in materia di tecnologie dell'informazione non è inclusa la dotazione relativa alla procedura di appalto congiunta tra la Commissione e gli Stati membri concernente la piattaforma per l'acquisto e la vendita di certificati per la gestione delle operazioni.

Il team CBAM sarebbe composto da 90 membri del personale della Commissione europea (di cui 15 addetti informatici) nel 2027.

Il regolamento modificativo propone di razionalizzare gli obblighi amministrativi, anche per quanto riguarda la comunicazione. Poiché tali obblighi sono stati introdotti dal diritto dell'Unione, la loro razionalizzazione è effettuata meglio a livello dell'UE per garantire la certezza del diritto e la coerenza delle comunicazioni. Tale modifica comporta costi aggiuntivi in ambito informatico pari a 18,95 milioni di EUR per il periodo 2025-2027. In tal modo sarà assicurata la parità di condizioni per le imprese e le autorità in tutta l'Unione, che beneficeranno della razionalizzazione degli obblighi di comunicazione derivante dalla presente proposta.

Compiti attribuiti alla Commissione europea e condivisi con gli Stati membri per l'attuazione del CBAM	Personale necessario per lo svolgimento del compito				
	Periodo transitorio (2023)	Periodo transitorio (2024)	Periodo transitorio (2025)	Periodo definitivo (2026)	Periodo definitivo (2027)
Autorizzazione dei dichiaranti CBAM	0	0	1	2	2
Gestione e registrazione delle informazioni nella banca dati centrale degli impianti di paesi terzi	0	0	0	3	5

Gestione del registro centrale, compresi i conti (restituzione dei certificati, compresa la regola dell'80 %, cancellazione)	0	0	0,5	3	5
Coordinamento e scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità doganali	0	1	1	1	1
Verifica e controllo delle irregolarità Controlli basati sul rischio, conservazione di un catalogo delle operazioni indipendente e informazione degli Stati membri in merito alle irregolarità	0	0	0	3	5
Supervisione e riesame delle dichiarazioni e delle relazioni sulle emissioni: 1. supervisione della fase automatizzata di verifica delle dichiarazioni 2. riesame delle dichiarazioni (calcoli delle emissioni incorporate, obblighi dei certificati, deduzione del prezzo del carbonio pagato all'estero e adeguamento finanziario)	0	0	0	8	25

+ Valutazione dei certificati CBAM non presentati					
3. Riesame delle relazioni sulle emissioni	0	0	0	10	10
Definizione di fattori basati sul rischio per il riesame delle dichiarazioni	0	1	1	1	1
Sanzioni	0	0	0	2	2
Supervisione, monitoraggio e gestione della piattaforma esterna per l'acquisto e la vendita e calcolo del prezzo dei certificati CBAM	0	0	0	2	2
Obblighi di riesame e di comunicazione entro la fine del periodo transitorio, compresa la valutazione delle relazioni presentate nel periodo transitorio	0	7	13,5	0	0
Relazioni da redigere	3	3	3	3	3
Contenzioso e recuperi	3	3	3	6	8
Supervisione della responsabilità finanziaria					
Contratti e risorse umane					
Elaborazione di atti di diritto derivato (atti di esecuzione e atti delegati)	3	3	3	3	3
Sensibilizzazione e formazione	2	2	2	2	2
Metodologie di calcolo delle emissioni incorporate	1	1	1	1	1
Personale totale del team CBAM (escluso il personale informatico)	12	21	29	50	75


La ripartizione del personale totale, compreso il personale informatico, nel periodo 2023-2027 sarebbe la seguente:

Anno	2023	2024	2025	2026	2027
Risorse totali	20	33	44	65	90
Team CBAM	12	21	29	50	75
Team informatico CBAM	8	12	15	15	15

L'importanza strategica, l'entità e la complessità del progetto informatico CBAM richiedono l'istituzione di un apposito team informatico CBAM che dovrà gestire l'attuazione e le operazioni del progetto nel suo complesso.

Il team informatico CBAM è composto da 15 esperti informatici cui competono la definizione e la gestione dell'architettura del sistema informatico CBAM nonché l'organizzazione e la pianificazione del progetto, le attività in termini di sviluppo, diffusione, organizzazione del modello di servizio, la gestione operativa e il supporto agli operatori commerciali, ai servizi della Commissione, alle autorità doganali e alle autorità responsabili per il clima, in parallelo con i sistemi informatici CBAM nel periodo transitorio e in quello definitivo.

Il team informatico CBAM sarebbe composto da 15 membri del personale della Commissione; la sua struttura è illustrata nel diagramma che segue:



Di seguito è illustrato il piano proposto per l'organico del team informatico CBAM:

Anno	2023	2024	2025	2026	2027
Numero di risorse	8	12	15	15	15
AD	4	5	5	5	5
AC	4	7	10	10	10

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE"*

si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante): la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è fondamentalmente una questione transfrontaliera che richiede un'azione efficace nella più ampia misura possibile. L'UE, quale organizzazione sovranazionale, è nella posizione ideale per definire una politica climatica efficace nell'UE, come ha fatto con l'EU ETS.

Esiste già un prezzo del carbonio armonizzato a livello dell'UE. Si tratta del prezzo risultante dall'EU ETS per i settori contemplati dal sistema. L'unico modo significativo per garantire l'equivalenza tra la politica di fissazione del prezzo del carbonio applicata nel mercato interno dell'UE e la politica di fissazione del prezzo del carbonio applicata alle importazioni è adottare misure a livello dell'Unione.

Qualsiasi iniziativa deve essere attuata in modo da offrire agli importatori, indipendentemente dal paese di origine e dal porto di entrata o di destinazione all'interno dell'UE, condizioni e incentivi uniformi per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che siano equivalenti a quelli dei produttori nazionali. L'unico modo efficace per farlo è intervenire a livello dell'UE.

La semplificazione proposta con il regolamento modificativo è realizzata meglio a livello dell'UE per garantire la certezza del diritto e la coerenza. In tal modo sarà assicurata la parità di condizioni per le imprese e le autorità in tutta l'Unione, che beneficeranno della razionalizzazione degli obblighi di comunicazione derivante dalla presente proposta.

Valore aggiunto dell'UE previsto (ex-post): parallelamente al sistema EU ETS, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e la protezione contro il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nel mercato unico dell'UE possono essere perseguite in maniera più efficace a livello dell'UE. Inoltre il modo migliore per soddisfare la necessità di ridurre al minimo i costi amministrativi è stabilire norme coerenti per l'intero mercato unico, sottolineando ulteriormente il valore aggiunto di un intervento a livello dell'UE.

La consultazione pubblica ha confermato il valore aggiunto di un intervento sul CBAM a livello dell'UE. In particolare i portatori di interessi concordano sulla necessità di un CBAM dell'UE, date le attuali differenze di ambizione tra l'UE e il resto del mondo e al fine di sostenere gli sforzi globali in materia di clima. Inoltre, considerata la posizione dell'UE nel commercio internazionale, con l'introduzione di un CBAM l'effetto ambientale sulle ambizioni internazionali in materia di clima sarà più efficace in quanto potenziale esempio da seguire.

Pertanto l'obiettivo di ridurre le emissioni e di conseguire la neutralità climatica richiede, in assenza di politiche globali altrettanto ambiziose, l'azione dell'Unione europea.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Il CBAM è un meccanismo nuovo. L'opzione preferita nella valutazione d'impatto si ispira al sistema di scambio di quote di emissione dell'UE e mira a riprodurre alcune delle caratteristiche.

Se non sono rese disponibili risorse sufficienti per la corretta applicazione del CBAM, sussiste un serio rischio di elusione di tale meccanismo da parte delle imprese.

La proposta di modifica si fonda sull'esperienza acquisita nell'attuazione del CBAM da quando il meccanismo ha iniziato ad applicarsi nella sua fase transitoria il 1° ottobre 2023.

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

Nell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020, firmato nel contesto dei negoziati, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto che "le istituzioni lavoreranno all'introduzione di nuove risorse proprie sufficienti al fine di coprire un importo corrispondente alle spese previste in relazione al rimborso" di NextGenerationEU. Nell'ambito del mandato ricevuto, la Commissione è stata invitata a presentare una proposta relativa a un CBAM nel primo semestre del 2021.

L'accordo definitivo dei colegislatori prevede che la maggior parte delle attività di attuazione e applicazione del CBAM sarà di competenza della Commissione. Pertanto, al fine di garantire la corretta attuazione della proposta, è necessario rendere disponibili mezzi di finanziamento adeguati nell'ambito dell'attuale QFP.

La proposta di modifica è coerente con l'obiettivo del programma "Legiferare meglio", in quanto rafforzerà la capacità della Commissione di effettuare una supervisione generale del CBAM, riducendo nel contempo i costi amministrativi (in particolare per i piccoli importatori, ma anche per le autorità degli Stati membri) che sarebbero altrimenti sostenuti per raccogliere le informazioni con altri mezzi.

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

I costi di attuazione del CBAM saranno finanziati dal bilancio dell'UE.

1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

Durata limitata

- in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;
- incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

Durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti¹⁹

Gestione diretta a opera della Commissione:

- a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
- a opera delle agenzie esecutive.

Gestione concorrente con gli Stati membri.

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

N/D

¹⁹ Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: <https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx>.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

La Commissione provvederà affinché siano adottate misure per monitorare e valutare il funzionamento del CBAM e valutarlo rispetto ai principali obiettivi strategici.

Prima che si concluda il periodo transitorio alla fine del 2025 e successivamente ogni due anni la Commissione pubblicherà valutazioni globali del funzionamento del CBAM, anche per quanto riguarda la sua governance. Nella relazione del 2025 sarà inoltre riesaminato l'ambito di applicazione del CBAM per sondare la possibilità di estenderlo alle emissioni di altri settori dell'EU ETS a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, ai prodotti a valle della catena del valore e alle emissioni indirette per tutti i settori. A tal fine è necessario monitorare l'effetto del CBAM sui settori selezionati.

2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1. *Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti*

Un assetto notevolmente centralizzato consente un'attuazione molto uniforme ed efficiente del CBAM in tutta l'UE, anche negli Stati membri con capacità amministrative più limitate in materia di clima. La maggior parte delle funzioni di attuazione e di applicazione è stata attribuita ai servizi della Commissione. Tali funzioni richiedono anche un maggior numero di funzioni di controllo al fine di garantire la corretta attuazione e gestione del CBAM. La Commissione ha inoltre previsto un maggior numero di misure per la prevenzione delle frodi.

Se da un lato questo pacchetto di semplificazione ridurrà notevolmente gli oneri amministrativi per gli importatori, in particolare le PMI, e per le autorità nazionali, dall'altro lato ciò è reso possibile dall'assunzione di maggiori responsabilità e compiti da parte dei servizi della Commissione, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio e l'applicazione delle norme.

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

Il CBAM si baserà su un sistema di dichiarazioni che comporta il rischio di mancata dichiarazione o di dichiarazioni inesatte.

Per far fronte al rischio di mancata dichiarazione, il sistema impone il rilascio di un'autorizzazione prima dell'importazione di merci che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento. Le autorità doganali nazionali saranno incaricate di applicare tale norma non immettendo in libera pratica tali merci finché il dichiarante non sarà stato autorizzato a norma del presente regolamento.

Per scongiurare il rischio di dichiarazioni non corrette, sarà istituito un sistema di verifica dei criteri di valutazione dei rischi e di audit casuali, abbinato a sanzioni stabilite a un livello sufficientemente elevato da fungere da deterrente. Gli audit saranno espletati sia a livello di dichiarazione CBAM da parte delle autorità nazionali sia a livello di dichiarazioni di importazione da parte delle autorità doganali.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

I servizi della Commissione controlleranno la corretta applicazione del CBAM, in particolare la restituzione dei certificati CBAM e la corretta applicazione della soglia "de minimis". Sarà applicato un solido sistema di gestione dei rischi per garantire controlli efficaci sotto il profilo dei costi e per affrontare i rischi di elusione.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

È opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate durante l'intero ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'indagine delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie.

Azioni antifrode efficienti richiedono una cooperazione attiva, anche attraverso la condivisione di conoscenze e lo scambio di informazioni, tra le autorità doganali e le autorità competenti, sia a livello nazionale sia a livello dell'UE; potrà anche essere necessaria la cooperazione con paesi terzi. Si dovrebbe prestare particolare attenzione agli operatori economici non affidabili (ad esempio società di comodo, operatori inadempienti) e agli scambi transfrontalieri all'interno dell'UE.

È opportuno predisporre rapide azioni antifrode a fronte di rischi di frode nuovi/di nuova individuazione. Le autorità responsabili dovrebbero comunicare e condividere le conoscenze sui modelli di attività fraudolente.

Se un dichiarante CBAM autorizzato o un importatore non rispetta gli obblighi di cui al regolamento CBAM, saranno applicate sanzioni. L'importo della sanzione si baserà sulle sanzioni previste nell'EU ETS.

In caso di recidiva, l'autorità nazionale competente può decidere di sospendere il conto del dichiarante.

I servizi della Commissione, insieme alle autorità nazionali competenti e alle autorità doganali nazionali, hanno istituito una rete di gestione dei rischi CBAM che lavorerà a una strategia antielusione congiunta.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./ Non diss. ²⁰ .	di paesi EFTA ²¹	di paesi candidati e potenziali candidati ²²	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
7	20 01 02 01	Diss./ Non diss.	NO	NO	NO	NO
3	09 20 04 01 (CBAM)	Diss./ Non diss.	NO	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./ Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati e potenziali candidati	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
N/D	N/D	Diss./ Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

²⁰ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

²¹ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

²² Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale		3	Risorse naturali e ambiente (IT)				
DG: TAXUD			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)	28,090	34,750	33,700	30,150	126,690
	Pagamenti	(2a)	17,530	21,157	32,090	33,067	103,844
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ²³							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG TAXUD	Impegni	=1a+1b+3	28,090	34,750	33,700	30,150	126,690
	Pagamenti	=2a+2b+3	17,530	21,157	32,090	33,067	103,844
			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	28,090	34,750	33,700	30,150	126,690
	Pagamenti	(5)	17,530	21,157	32,090	33,067	103,844

²³ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 3 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	28,090	34,750	33,700	30,150	126,690
	Pagamenti	=5+6	17,530	21,157	32,090	33,067	103,844
			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	28,090	34,750	33,700	30,150	126,690
	Pagamenti	(5)	17,530	21,157	32,090	33,067	103,844
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	28,090	34,750	33,700	30,150	126,690
	Pagamenti	=5+6	17,530	21,157	32,090	33,067	103,844

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"²⁴				
DG: TAXUD		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
• Risorse umane		8,572	6,271	8,740	11,700	35,283
• Altre spese amministrative (missioni)		0,600	0,300	0,306	0,312	1,518
TOTALE DG TAXUD	Stanziamenti	9,172	6,571	9,046	12,012	36,801

²⁴ Gli stanziamenti necessari dovrebbero essere determinati utilizzando i dati relativi ai costi medi annuali riportati nella pagina web specifica di BUDGpedia.

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	9,172	6,571	9,046	12,012	36,801
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7	Impegni	37,262	41,321	42,746	42,162	163,491
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	26,702	27,728	41,136	45,079	140,645
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4) 28,090	34,750	33,700	30,150	126,690
	Pagamenti	(5) 17,530	21,157	3,090	33,067	103,844
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici	(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 3	Impegni	=4+6 28,090	34,750	33,700	30,150	126,690
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	=5+6 17,530	21,157	32,090	33,067	103,844
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4) 28,090	34,750	33,700	30,150	126,690
	Pagamenti	(5) 17,530	21,157	32,090	33,067	103,844

• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	28,090	34,750	33,700	30,150	126,690
	Pagamenti	=5+6	17,530	21,157	32,090	33,067	103,844

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative" ²⁵
---------------------------------------------------	----------	--------------------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

DG: TAXUD		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027
• Risorse umane		8,572	6,271	8,740	11,700	35,283
• Altre spese amministrative		0,600	0,300	0,306	0,312	1,518
TOTALE DG TAXUD	Stanziamenti	9,172	6,571	9,046	12,012	36,801

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	9,172	6,571	9,046	12,012	36,801
--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7	Impegni	37,262	41,321	42,746	42,162	163,491

²⁵

Gli stanziamenti necessari dovrebbero essere determinati utilizzando i dati relativi ai costi medi annuali riportati nella pagina web specifica di BUDGpedia.

del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	26,702	27,728	41,136	45,079	140,645
------------------------------------	-----------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarli per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)						TOTALE		
	RISULTATI																		
	Tipo ²⁶	Costo medio	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	N. totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ²⁷ ...																			
- Risultato																			
- Risultato																			
- Risultato																			
Totale parziale obiettivo specifico 1																			
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																			
- Risultato																			
Totale parziale obiettivo specifico 2																			
TOTALE																			

²⁶ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

²⁷ Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE 2021-2027
	2024	2025	2026	2027	
RUBRICA 7					
Risorse umane	8,572	6,271	8,740	11,700	35,283
Altre spese amministrative	0,600	0,300	0,306	0,312	1,518
Totale parziale RUBRICA 7	9,576	6,571	9,046	12,012	36,801
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE					
	9,576	6,571	9,046	12,012	36,801

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)²⁸

STANZIAMENTI VOTATI	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)				
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	21	21	25	30
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)	0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)	0	0	0	0
• Personale esterno (in ETP)				
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)	12	23	40	60
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)	0	0	0	0

²⁸ Specificare al di sotto della tabella quanti degli ETP contenuti nel numero indicato sono già assegnati alla gestione dell'azione e/o possono essere riassegnati all'interno della vostra DG, e quali sono le vostre esigenze nette.

Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7		0	0	0	0
TOTALE		33	44	65	90

Le risorse aggiuntive di cui sopra erano già state assegnate durante l'adozione del regolamento CBAM iniziale. Non sono apportate modifiche ai posti della tabella dell'organico e al personale esterno, fatta eccezione per la correzione del numero di posti della tabella dell'organico per il 2026 (adeguati da 15 a 25 - Errore materiale nella precedente scheda finanziaria legislativa).

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

	Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione	Personale supplementare eccezionale*		
		Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca	Da finanziare a titolo della linea BA	Da finanziare mediante diritti
Posti della tabella dell'organico	N/D	N/D	N/D	N/D
Personale esterno (AC, END, INT)	N/D	N/D	N/D	N/D

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei	Il regolamento CBAM impone alla Commissione di adottare diversi atti delegati e atti di esecuzione successivamente all'adozione del regolamento stesso. Il personale della Commissione sarà inoltre necessario per il riesame e la valutazione del funzionamento del sistema CBAM e per l'attuazione del sistema informatico.
Personale esterno	Molti compiti possono essere svolti da personale esterno.

3.2.5. *Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali*

Compulsory: the best estimate of the digital technology-related investments entailed by the proposal/initiative should be included in the table below.

Exceptionally, when required for the implementation of the proposal/initiative, the appropriations under Heading 7 should be presented in the designated line.

The appropriations under Headings 1-6 should be reflected as "Policy IT expenditure on operational programmes". This expenditure refers to the operational budget to be used to re-use/ buy/ develop IT platforms/ tools directly linked to the implementation

of the initiative and their associated investments (e.g. licences, studies, data storage etc). The information provided in this table should be consistent with details presented under Section 4 "Digital dimensions".

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
RUBRICA 7					
Spese informatiche (istituzionali)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.6. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
- comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
- comporta una revisione del QFP.

Si rendono necessarie spese supplementari in ambito informatico per lo sviluppo dell'infrastruttura informatica necessaria all'introduzione delle modifiche relative all'attuazione delle procedure di semplificazione del CBAM e per l'attivazione degli strumenti informatici che consentiranno di individuare le irregolarità e di ridurre il rischio di frode: 6,350 milioni nel 2025, 6,850 milioni nel 2026 e 5,750 milioni nel 2027 sotto forma di stanziamenti d'impegno. Sono inoltre necessari 2 milioni di EUR su base annuale per il finanziamento di studi, anche al fine di valutare periodicamente l'efficacia del CBAM, e di attività di sensibilizzazione, comprese sessioni di formazione e comunicazione esterna con i portatori di interessi. Tali costi non erano contemplati nella precedente scheda finanziaria legislativa. La proposta prevede il trasferimento di un importo massimo di 25 milioni dalla rubrica 4 (11.0301 – CCEI) alla rubrica 3 (09.200401 – CBAM).

3.2.7. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
- prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento					
TOTALE stanziamenti cofinanziati					

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie.
 - su altre entrate.
 - indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ^[1]				
		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030
Articolo 09 20 04 01		1,495	1,643	1,792	1,940	2,089

^[1] Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

CBAM – 09 20 04 01

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

Le stime della percentuale di entrate interessate sono basate su calcoli interni effettuati dalla Commissione utilizzando dati doganali sulle importazioni e valori predefiniti, i quali stati applicati alle stime delle entrate contenute nella valutazione d'impatto 2021 della Commissione, che ammontavano a circa 2,1 miliardi di EUR nel 2030. Poiché meno dell'1 % delle emissioni sfuggirebbe al meccanismo in virtù della nuova soglia "de minimis", la perdita di entrate per il 2030 dovuta a tali emissioni è stimata in circa 21 000 000 di EUR.


4. DIMENSIONI DIGITALI

Non sono apportate modifiche per quanto riguarda i concetti e l'architettura digitali approvati con la carta del progetto relativo al sistema CBAM definitivo, in termini di requisiti digitali, dati utilizzati, soluzione digitale, valutazione della riutilizzabilità e misure a sostegno dell'attuazione digitale.

L'unica modifica riguarda la gestione dei rischi e il monitoraggio dell'elusione, aspetti che sono stati esaminati, valutati e a cui è stato riservato uno spazio nella carta del progetto ma che non sono inclusi nelle relative stime. L'obiettivo principale della componente "Gestione dei rischi" è sostenere l'individuazione delle irregolarità e ridurre il rischio di frode.

Inoltre le modifiche di semplificazione non comportano un cambiamento dell'architettura della soluzione digitale, ma richiedono comunque una dotazione di bilancio supplementare per la modifica delle caratteristiche e dei servizi già introdotti dal CBAM.

4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale



Come illustrato nel suddetto diagramma, il registro CBAM riceve informazioni sulle importazioni delle merci CBAM dai sistemi doganali dell'UE, tramite gli Stati membri o la DG TAXUD, oltre all'identificazione doganale degli importatori e alla classificazione doganale delle merci importate. A sua volta il sistema CBAM mette a disposizione dei sistemi nazionali di importazione doganale le autorizzazioni CBAM dei dichiaranti CBAM in modo da applicare il regolamento CBAM all'atto dello sdoganamento delle merci CBAM all'importazione. Tra il sistema informativo CBAM e i sistemi doganali dell'UE avviene anche uno scambio di informazioni sulla gestione dei rischi. L'interfaccia con i sistemi doganali dell'UE è un elemento essenziale per il funzionamento del CBAM, in quanto il meccanismo si basa interamente sul concetto secondo cui viene evitata una duplice acquisizione di informazioni chiedendo ai dichiaranti CBAM di integrare le proprie importazioni con la comunicazione delle emissioni generate durante la produzione in paesi terzi. Uno dei principi fondamentali del CBAM è che i dati sono forniti una sola volta.

Il CBAM interagirà anche con il **nuovo** meccanismo CBAM (sistemi informatici o altri mezzi) delle autorità nazionali competenti per promuovere l'integrazione dei processi nazionali di applicazione del CBAM in tutti gli Stati membri e dei processi nazionali per la raccolta di informazioni sulle sanzioni e sui recuperi.

Un altro **nuovo** sistema esterno fondamentale per il CBAM è la piattaforma centrale comune, il sistema informativo attraverso il quale i dichiaranti CBAM acquisteranno i certificati CBAM dagli Stati membri. Il prezzo dei certificati sarà stabilito in base al prezzo delle quote definito nel sistema ETS. I dichiaranti CBAM dovranno mantenere sui propri conti CBAM un saldo pari all'80 % su base trimestrale in modo da poter restituire il numero richiesto di certificati per compensare le emissioni dichiarate e i prezzi per le emissioni già pagati nei paesi terzi. La Commissione riacquisterà i certificati in eccesso dai dichiaranti CBAM a nome degli Stati membri. La Commissione e gli Stati membri devono istituire e gestire congiuntamente tale piattaforma, che tuttavia non rientra nell'ambito di applicazione del registro CBAM. L'interfaccia con la piattaforma è essenziale affinché i dichiaranti CBAM alimentino i propri conti CBAM con i certificati necessari. I conti e i certificati costituiranno informazioni altamente sensibili.

Il sistema ETS stabilirà semplicemente il prezzo di vendita dei certificati.

I principali utenti del registro CBAM sono i dichiaranti CBAM che, secondo le previsioni della DG TAXUD, potrebbero essere 200 000 nel 2026 (una volta adottata la semplificazione, il numero di dichiaranti sarà ridotto, ma sarà ulteriormente ampliato allorché il CBAM sarà esteso alle merci a valle). I dichiaranti utilizzeranno il registro CBAM per dichiarare su base annua (a maggio di ogni anno) le emissioni riconducibili alla produzione delle merci da loro importate, per monitorare il saldo trimestrale dei loro conti CBAM in termini di rapporto tra certificati e importazioni dichiarate e per interagire con le autorità doganali nazionali durante il riesame delle dichiarazioni CBAM. I dichiaranti CBAM saranno dapprima sottoposti a verifiche da parte delle autorità nazionali competenti attraverso il registro CBAM; successivamente otterranno un'autorizzazione all'importazione di merci CBAM e sarà loro assegnato un conto CBAM. I dichiaranti CBAM potranno quindi dichiarare ogni anno le proprie emissioni nel registro CBAM e restituire i certificati richiesti.

I gestori degli impianti che producono le merci CBAM nei paesi terzi si registreranno nel registro CBAM prima di inserire i dati sulle emissioni relative ai propri prodotti. I dichiaranti CBAM potranno fare riferimento ai dati inseriti dai gestori per giustificare le emissioni

comunicate. Si tratta di una misura significativa per ridurre l'onere di conformità a carico dei dichiaranti CBAM e per migliorare la qualità dei dati CBAM. Sebbene in questa fase non siano disponibili elementi a sostegno di una stima, la DG TAXUD calcola che il numero di gestori si attesterà a 50 000 nel 2026.

Le autorità nazionali competenti (ANC) CBAM utilizzeranno il registro CBAM per fornire l'accesso ai dichiaranti CBAM, gestire le autorizzazioni CBAM, monitorare i conti e le dichiarazioni CBAM e interagire con i dichiaranti CBAM in modo da assicurarsi che rispettino le prescrizioni del regolamento CBAM. Esse costituiscono il punto di contatto unico per i dichiaranti CBAM.

L'accesso al registro CBAM sarà fornito ad altre autorità che contribuiranno alla gestione dei rischi e all'applicazione delle norme nell'ambito delle rispettive competenze. Il registro CBAM coordinerà e sosterrà la collaborazione tra agenzie per promuovere il rispetto delle norme. Le amministrazioni doganali nazionali convalideranno l'autorizzazione CBAM all'atto del controllo delle dichiarazioni di importazione utilizzando i servizi di riproduzione e convalida del registro CBAM tramite l'EU CSW-CERTEX.

La Commissione assegnerà e manterrà aggiornati i conti CBAM dei dichiaranti CBAM nel registro CBAM, combinando le informazioni sulle importazioni pervenute dalle amministrazioni doganali nazionali, le emissioni risultanti dalle dichiarazioni annuali, la quantità di certificati, il loro acquisto comunicato tramite la piattaforma centrale comune, la loro restituzione annuale confermata dal dichiarante CBAM e il riacquisto dei certificati inutilizzati. La Commissione utilizzerà il registro CBAM per monitorare le merci importate e le emissioni associate, ai fini della gestione dei rischi e, in particolare, del rischio di elusione. Il registro CBAM offrirà inoltre un forum sicuro per lo scambio di informazioni sensibili fra tutte le autorità responsabili dell'applicazione del regolamento CBAM.

Accesso di tutti gli operatori al registro CBAM attraverso portali dedicati, grazie a una gestione distribuita degli accessi tra i vari portatori di interessi:

- le ANC gestiranno l'accesso dei dichiaranti CBAM al portale CBAM destinato ai dichiaranti, utilizzando credenziali nazionali già fornite dalle amministrazioni doganali nazionali oppure le credenziali EU Login;
- la Commissione gestirà l'accesso dei gestori degli impianti di paesi terzi al portale loro destinato, utilizzando le credenziali EU Login. Resta da chiarire se la Commissione si affiderà a soggetti esterni affidabili cui delegare la concessione dell'autorizzazione di accesso al registro CBAM;
- le ANC, la Commissione e altre autorità gestiranno l'accesso dei propri utenti.

Il registro centrale CBAM illustra i processi automatizzati che la Commissione gestirà per adempiere ai propri obblighi a norma del regolamento CBAM, come sintetizzato sopra. La "gestione dei dati di riferimento" sarà un processo fondamentale per garantire la coerenza e l'integrità di tutti i processi automatizzati che consentono la collaborazione e la cooperazione tra tutti i portatori di interessi. Oltre all'elenco "semplice" delle merci, delle autorità nazionali competenti e del prezzo delle emissioni, saranno elencati i parametri specifici utilizzati per comunicare le emissioni secondo metodologie specifiche e il valore predefinito per le emissioni. Il valore predefinito è essenziale per la convalida di plausibilità delle emissioni dichiarate.

4.2. Dati

Il CBAM tratterà le categorie di dati di cui in appresso.

- Dati del dichiarante CBAM (fase 2)
- Dati relativi ai gestori di paesi terzi e ai rispettivi impianti (fase 2)
- Dati di riferimento CBAM (fase 2)
- Dati relativi alla gestione dell'accesso degli utenti CBAM (fase 2)
- Funzioni del dichiarante/dell'importatore CBAM (fase 2)
- Funzioni delle autorità della Commissione europea nell'ambito del CBAM (fase 2)
- Funzioni dei gestori di impianti di paesi terzi (O3CI) per la fase 2 e funzioni dei verificatori accreditati (da confermare fase 3)
- Dati relativi alle dichiarazioni CBAM, al riesame e al ciclo di vita delle dichiarazioni (fase 3)
- Dati relativi alle merci CBAM importate (fase 3)
- Dati sulle emissioni e sui calcoli nell'ambito del CBAM (fase 3)
- Dati del libro contabile (del registro) CBAM (fase 3)
- Dati relativi alla gestione dei certificati CBAM (fase 3)
- Dati relativi al monitoraggio delle non conformità, alle indagini sui casi di elusione e alla gestione dei rischi nell'ambito del CBAM (fase 3)
- Relazioni CBAM, *dashboard*, notifiche e dati sulla gestione dei documenti (fase 3)
- Dati relativi al forum sicuro CBAM (fase 3)
- Funzioni delle autorità nazionali competenti (fase 3)
- Funzione di monitoraggio delle non conformità, di indagine sui casi di elusione infrazioni e di gestione dei rischi nell'ambito del CBAM (fase 3)


Nella tabella che segue sono fornite informazioni più dettagliate per quanto riguarda ciascuna categoria di dati.

Descrizione delle principali categorie di dati definitive del CBAM	Descrizione dei componenti/dei processi operativi pertinenti
Dati relativi alla gestione dei certificati CBAM	Nell'ambito della gestione del ciclo di vita dei certificati CBAM sono fornite informazioni sui certificati e sul numero di certificati trattati, nonché sul loro valore, e viene gestito il ciclo di vita del certificato; sono altresì fornite informazioni ai fini del monitoraggio dei rischi e delle non conformità.
Dati del dichiarante CBAM	<p>Dati concernenti l'autorizzazione del dichiarante e dati di riproduzione e convalida delle autorizzazioni.</p> <p>Dati relativi al conto del dichiarante e alla relativa gestione.</p> <p>Gestione delle autorizzazioni CBAM: gestione del ciclo di vita dell'autorizzazione CBAM concessa dall'ANC agli importatori o ai rappresentanti indiretti.</p> <p>Nell'ambito di tale processo le necessarie informazioni relative al conto del dichiarante CBAM sono comunicate ai servizi di riproduzione e convalida delle autorizzazioni CBAM (<i>Authorisation Replication and Validation Services - ARVS</i>), che tengono aggiornate le informazioni sui dichiaranti autorizzati CBAM da fornire alle ANC e alle amministrazioni doganali nazionali competenti incaricate di valutare le autorizzazioni degli importatori.</p>
Dati relativi alle dichiarazioni CBAM, al riesame e al ciclo di vita delle dichiarazioni	<p>Dati relativi alla gestione del ciclo di vita delle dichiarazioni e dati concernenti le dichiarazioni presentate.</p> <p>Gestione e rendicontazione del ciclo di vita della dichiarazione CBAM (creazione della dichiarazione, merci importate, emissioni, riesame, completamento o rigetto).</p>

<p>Dati sulle emissioni e sui calcoli nell'ambito del CBAM</p>	<p>Calcolo delle emissioni incorporate nelle merci importate dal dichiarante CBAM, effettuato sulla base dei dati ottenuti per dichiarante, dei dati di riferimento, dei dati del registro (valori inseriti dal dichiarante), dei dati relativi a gestori e paesi terzi (relazione di verifica) ecc.</p>
<p>Dati sulle merci CBAM importate</p>	<p>Il portale destinato alle ANC e il portale destinato alla Commissione presentano interfacce che monitorano l'ingresso dei dati SURV3 (compresa l'individuazione di criticità) e consentono agli utenti di inserire manualmente, attraverso il caricamento di batch di file, i dati relativi alle merci importate nonché i dati concernenti le merci in regime di perfezionamento attivo. Tali dati saranno poi sottoposti a trattamento, conservati all'interno dei portali e successivamente trasmessi ai servizi back end del registro a fini di consolidamento.</p>
<p>Dati del libro contabile (del registro) CBAM</p> <p>Nota: non è ancora stato stabilito in maniera definitiva quali saranno i dati esatti da conservare nel libro contabile. Il concetto di fondo è che il libro contabile è uno strumento immutabile e sono state prese in considerazione misure di sicurezza adeguate. Tale risorsa sarà oggetto di una nuova valutazione durante la fase 3.</p>	<p>Dati relativi alle operazioni e al trattamento dei conti nel libro contabile del registro.</p> <p>Il libro contabile del registro CBAM gestisce, contabilizza e registra le scritture contenenti i dati del dichiarante (compreso il numero di conto), nonché le operazioni tra i relativi componenti CBAM attraverso un processo di elaborazione dati di tipo "append-only" e di archiviazione immutabile (anche per la gestione del ciclo di vita delle dichiarazioni, la gestione delle autorizzazioni e dei conti, la gestione dei certificati, il monitoraggio dei rischi e delle non conformità, gli ARVS ecc.).</p>
<p>Dati relativi al monitoraggio delle non conformità, alle indagini sui casi di elusione e alla gestione dei rischi nell'ambito del CBAM</p>	<p>Sistema informativo CBAM utilizzato per tracciare e monitorare casi potenziali o confermati di irregolarità e di non conformità nell'ambito del regime CBAM e per raccogliere elementi probatori a riguardo.</p> <p>Individuazione, monitoraggio, indagini e segnalazione di pratiche di elusione e di altre pratiche illegali che violano il regolamento CBAM.</p> <p>Componente di valutazione e gestione dei rischi (compresi i risultati delle valutazioni delle dichiarazioni) per l'individuazione e la valutazione dei rischi (ad esempio analisi degli eventi di rischio, relazioni di verifica, risultati dei controlli sui rischi, ecc.) relativi al processo di riesame delle dichiarazioni e a potenziali irregolarità e pratiche di elusione (ulteriori indagini) individuate dai servizi back end del registro CBAM.</p> <p>Integra informazioni e funzionalità tra indagini, gestione dei rischi e forum sicuro per quanto riguarda le rispettive attività.</p>
<p>Dati di riferimento CBAM</p>	<p>Fonte primaria per tutti i dati di riferimento CBAM; garantisce la coerenza e l'integrità dei dati in tutti i componenti CBAM (direttamente o indirettamente).</p>
<p>Relazioni CBAM, dashboard, notifiche e dati sulla gestione dei documenti</p>	<p>Strumento essenziale per tracciare e monitorare il regime CBAM e gli indicatori chiave di prestazione (ICP) e per la raccolta e l'analisi delle metriche operative pertinenti.</p> <p>È utilizzato per comunicare informazioni operative agli utenti pertinenti del sistema e del regime CBAM; prevede la possibilità di rispondere alle notifiche ove necessario/richiesto.</p> <p>Questo componente è utilizzato per l'archiviazione, il recupero e la gestione di documenti pertinenti per numerosi comparti del sistema CBAM.</p>
<p>Dati relativi al forum sicuro CBAM</p>	<p>Piattaforma per la comunicazione ad hoc e per lo scambio di informazioni sensibili tra tutte le autorità responsabili dell'attuazione del regolamento CBAM (ANC, amministrazioni doganali nazionali competenti, Commissione, altre autorità quali l'EPPO, l'OLAF, ecc.).</p> <p>Altre informazioni/altri dati strutturati e/o non strutturati ricavati e/o estratti dal sistema CBAM e conservati e/o trattati in luoghi di archiviazione e su supporti esterni al sistema CBAM.</p>

Dati relativi alla gestione dell'accesso degli utenti CBAM	Dati di accesso e di login degli utenti (ad esempio dichiaranti, autorità doganali degli Stati membri, autorità della Commissione, ecc.) e dati relativi alla gestione dell'accesso al sistema CBAM.
Dati relativi ai gestori di paesi terzi e ai rispettivi impianti	<p>Consente ai gestori di impianti di paesi terzi che producono merci soggette al CBAM di registrarsi/cancellarsi (ad esempio in caso di cessazione dell'attività) come gestori CBAM e di fornire informazioni pertinenti in merito ai processi/ai metodi di produzione, ai parametri di qualificazione, ai dati sulle emissioni, alle relazioni di verifica, ecc.</p> <p>La pertinente relazione di verifica può essere resa disponibile per l'utilizzo da parte dei dichiaranti CBAM; le informazioni in essa contenute comprendono dati riservati relativi alla produzione e ai parametri di qualificazione che potrebbero non essere resi disponibili ai dichiaranti ma essere esclusivamente a disposizione della Commissione europea e delle autorità nazionali competenti.</p>
Funzioni del dichiarante/dell'importatore CBAM	Principali funzioni operative svolte dal dichiarante/dall'operatore commerciale sulla base dei processi eseguiti/avviati attraverso il portale CBAM destinato ai dichiaranti.
Funzioni della Commissione europea nell'ambito del CBAM	Principali funzioni operative svolte dalla Commissione europea sulla base di processi eseguiti/avviati attraverso il portale CBAM destinato alla Commissione.
Funzione di monitoraggio delle non conformità, indagine sui casi di elusione e gestione dei rischi nell'ambito del CBAM	Sistema informativo CBAM utilizzato per tracciare e monitorare casi potenziali o confermati di irregolarità e di non conformità nell'ambito del regime CBAM e per raccogliere elementi probatori a riguardo.
Funzioni delle autorità nazionali competenti	Principali funzioni operative svolte dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri (ANC, amministrazioni doganali nazionali competenti) sulla base di processi eseguiti/avviati attraverso il portale CBAM destinato alle ANC.
Funzioni dei gestori di impianti di paesi terzi e dei verificatori accreditati	Principali funzioni operative svolte dai gestori di impianti di paesi terzi e dai verificatori accreditati (da confermare) sulla base di processi eseguiti/avviati attraverso il portale CBAM destinato ai gestori e agli impianti di paesi terzi.

4.3. Soluzioni digitali



L'architettura di alto livello del registro CBAM sarà articolata in tre livelli:

- il **livello dei portali**, con portali diversi per ciascuna delle comunità di utenti del registro CBAM: i dichiaranti CBAM, i gestori degli impianti di paesi terzi, le autorità nazionali competenti CBAM, la Commissione, le amministrazioni doganali nazionali, l'OLAF e altri servizi della Commissione europea;
- il **livello di gestione dell'accesso degli utenti**: per gestire l'autenticazione e l'autorizzazione degli utenti del registro CBAM. Le autorità nazionali competenti dovranno fornire e gestire l'accesso dei dichiaranti CBAM (che si prevede saranno più di 200 000 nel 2026), mentre la Commissione farà altrettanto per i gestori di paesi terzi (che secondo le stime saranno 50 000 nel 2026), dato che ciascuno Stato membro e le amministrazioni dell'UE sono responsabili dell'accesso dei propri utenti;
- i **servizi back end**: per sostenere l'intera gestione dei dati e delle norme ai fini del CBAM, nonché tutte le interazioni con i sistemi esterni. Va osservato quanto segue:
 - o il CBAM darà origine a molteplici flussi di lavoro, notifiche e scambi di informazioni tra la Commissione, le autorità nazionali competenti e i dichiaranti

CBAM, in particolare per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni e il riesame (compresa la valutazione dei rischi);

- o la gestione dei conti dei dichiaranti, la gestione dei certificati CBAM (che costituiscono potenziali attività finanziarie), la gestione dei rischi e lo scambio sicuro di informazioni devono rispondere ad elevati requisiti di sicurezza.

4.4. Valutazione dell'interoperabilità

Il CBAM ha carattere transfrontaliero sin dalla progettazione, in quanto sostiene il ciclo di vita CBAM in tutta l'UE, in particolare l'orchestrazione della valutazione dei rischi e il riesame delle dichiarazioni CBAM a livello di tutte le ANC e della Commissione.

Sarà garantita la collaborazione tra i sistemi doganali nazionali, sfruttando le interfacce e i servizi informatici della Commissione (quali SURV3, EU CSW-CERTEX), nonché nuovi componenti, specificamente progettati ai fini del CBAM.

Il registro CBAM è stato strutturato in maniera tale da sostenere l'interoperabilità, utilizzando interfacce aperte, modulari, disaccoppiate e solide. Il registro interagirà con i sistemi nazionali CBAM, con la piattaforma centrale comune, con i sistemi doganali dell'UE gestiti dalla DG TAXUD e dalle amministrazioni doganali nazionali e con i sistemi delle altre DG attraverso interfacce aperte.

Il sistema centrale di archiviazione (*Central Repository*) CBAM utilizzerà le interfacce esistenti dei sistemi doganali dell'UE gestiti dalla DG TAXUD e definirà formati specifici per le registrazioni nell'ambito del regime di importazione doganale e del regime di perfezionamento attivo che devono essere fornite dalle amministrazioni doganali nazionali. Le nuove interfacce con i sistemi doganali nazionali saranno pubblicate all'inizio del 2024 affinché le amministrazioni doganali nazionali dispongano di un lasso di tempo sufficiente per preparare adeguatamente i rispettivi sistemi.

L'interfaccia S2S tra il registro CBAM e la piattaforma centrale comune si baserà sullo scambio di messaggi strutturati e sarà disponibile all'inizio del 2024, affinché sia il registro CBAM sia la piattaforma centrale comune abbiano tempo sufficiente per integrare le rispettive interfacce entro la metà del 2025.

L'interfaccia S2S tra il registro CBAM e i sistemi nazionali CBAM (che saranno sviluppati dagli Stati membri) si baserà su scambi di messaggi strutturati e sarà anch'essa resa disponibile all'inizio del 2024.

L'interfaccia S2S con i sistemi delle altre autorità dell'UE sarà specificata e sviluppata a livello bilaterale durante l'elaborazione e la creazione del registro CBAM.

Tutte queste interfacce saranno basate su messaggi strutturati e saranno conformi, per quanto possibile, all'EUCDM e all'allegato B CDU. Le specifiche A2B e B2B saranno richiamate in un atto di esecuzione del CBAM.

Vincoli di riutilizzabilità

Il concetto di riutilizzabilità è al centro dei principi che sottendono l'architettura del registro centrale CBAM. La riutilizzabilità si riferisce sia all'utilizzo di servizi esterni da parte del registro CBAM sia al riutilizzo di componenti nella struttura di tale registro.

Riutilizzabilità di servizi e componenti forniti dalla DG TAXUD

Il registro CBAM utilizzerà i servizi doganali dell'UE messi a disposizione dalla DG TAXUD per:

- recuperare le informazioni EORI dell'operatore commerciale;
- ricavare dal sistema Surveillance 3 le registrazioni doganali relative alle importazioni disponibili;
- ricavare le merci CBAM dal sistema TARIC;
- mettere a disposizione dei sistemi doganali nazionali il servizio di riproduzione e convalida delle autorizzazioni CBAM tramite l'EU CSW-CERTEX, e
- scambiare informazioni sicure con il sistema CRMS2.

La gestione dell'accesso degli utenti ai portali del registro CBAM sarà affidata all'UUM&DS, consentendo allo Stato membro che lo desidera di riutilizzare le credenziali doganali dei dichiaranti CBAM per fornire loro l'accesso al portale CBAM destinato ai dichiaranti e permettendo alla Commissione (o a soggetti terzi affidabili) di concedere ai gestori degli impianti di paesi terzi il diritto di accesso tramite le proprie credenziali EU Login.

Il registro CBAM riutilizzerà diversi componenti tecnologici dell'ambiente informatico istituzionale e della DG TAXUD senza che ciò comprometta il rispetto del principio di adattabilità enunciato nella panoramica dell'architettura di cui all'appendice 2, vale a dire:

- l'architettura middleware della piattaforma TSOAP della DG TAXUD, che sarà riutilizzata in ciascuno dei comparti del registro CBAM;
- Elk e Kafka (COTS - disponibili sul mercato) per il monitoraggio e l'audit;
- le fonti della gestione del quadro applicativo doganale (TATAFng) della DG TAXUD;
- la documentazione e il codice sorgente del sistema di gestione delle decisioni doganali della DG TAXUD per la costruzione del sistema di autorizzazione CBAM;
- la documentazione e il codice sorgente del sistema di riferimento clienti (*Customer Reference System*) della DG TAXUD per la trasmissione delle autorizzazioni CBAM ai sistemi doganali nazionali ai fini del loro controllo in fase di sdoganamento all'importazione;
- la documentazione e il codice sorgente del sistema doganale di gestione dei rischi 2 (CRMS2) della DG TAXUD per la trasmissione dei dati al forum sicuro per lo scambio di informazioni;
- la metodologia TEMPO della DG TAXUD, compresa la PM²;
- i due centri dati della DG TAXUD per la verifica, l'integrazione e, finché la gestione del registro CBAM sarà affidata alla DG TAXUD, insieme alla relativa protezione mediante firewall, il clustering attivo-attivo, il bilanciamento del carico e il clustering attivo-passivo per i due centri dati al fine di garantire la scalabilità, l'elevata disponibilità e il ripristino in caso di disastro, per soddisfare i requisiti di sicurezza necessari per il registro CBAM.

Va osservato che dal 2014 la DG TAXUD segue tutte le raccomandazioni della DG DIGIT nella progettazione di *Business Application Service* (servizi di supporto alle applicazioni operative), servizi di dati e servizi di utilità per la creazione di applicazioni SOA.

Riutilizzabilità dei servizi e delle componenti istituzionali dell'UE

Il registro CBAM utilizzerà il servizio EU Login per l'autenticazione dei dichiaranti CBAM degli Stati membri classificati come paesi di tipo D nell'UUM&DS, nonché per l'autenticazione dei gestori di impianti di paesi terzi e di tutti i funzionari delle autorità nazionali competenti, della Commissione, delle amministrazioni doganali nazionali e di altri servizi della Commissione. Farà ricorso alla rete doganale eIDAS per l'autenticazione dei dichiaranti CBAM degli Stati membri classificati come paesi di tipo A, B o C nell'UUM&DS.

Il registro CBAM utilizzerà l'UUM&DS per l'autorizzazione di tutti i suoi utenti.

Sarà presa in considerazione un'eventuale migrazione dall'UUM&DS al servizio di accesso dell'UE allorché quest'ultimo offrirà tutte le funzionalità dell'UUM&DS, compreso il supporto della rete eIDAS doganale.


Il registro CBAM renderà disponibili le informazioni pubbliche CBAM sul portale Europa.

Inoltre la DG TAXUD intende massimizzare il riutilizzo dei servizi e dei componenti istituzionali che risponderebbero ad alcuni dei requisiti CBAM, ridurrebbero i rischi legati all'introduzione tempestiva del sistema e garantirebbero la qualità del suo funzionamento, riducendo nel contempo le spese in conto capitale e i costi operativi.

4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale

In base al regolamento CBAM l'utilizzazione del registro CBAM avviene in due periodi che si articolano in tre fasi successive:

- **Prospettiva temporale:** un'utilizzazione progressiva durante un periodo transitorio che va dal quarto trimestre del 2023 al quarto trimestre del 2025, cui farà seguito un periodo definitivo a decorrere dal primo trimestre 2026.
 - Durante il **periodo transitorio** gli importatori CBAM comunicano con cadenza trimestrale le emissioni incorporate nelle merci importate ma non hanno l'obbligo di acquistare o restituire certificati. Si tratta del periodo iniziale del regime CBAM.
 - Durante il **periodo definitivo**, che avrà inizio il 1^o gennaio 2026, i dichiaranti CBAM devono essere autorizzati, dichiarano le proprie emissioni una volta l'anno, acquistano certificati in modo tale da mantenere sul proprio conto CBAM un saldo pari ad almeno l'80 % tra le rispettive emissioni e i certificati acquistati e restituiscono i propri certificati con le dichiarazioni annuali.
- **Prospettiva concernente fasi e parti:**
 - **Fase 1 del CBAM:** presentazione delle "relazioni CBAM" da parte degli importatori delle merci CBAM (la cosiddetta parte 1), da utilizzare nel corso del periodo transitorio a decorrere dal quarto trimestre 2023 (non rientrante nell'ambito della carta del progetto).
 - **Fase 2 del CBAM:** presentazione delle "relazioni CBAM" da parte degli importatori delle merci CBAM (parte 1), autorizzazione del dichiarante CBAM e registrazione dei gestori di impianti di paesi terzi (la cosiddetta parte 2) a decorrere dal 31 dicembre 2024 in previsione del periodo definitivo.
 - **Fase 3 del CBAM:** la parte 2 viene integrata dalle dichiarazioni e dai certificati CBAM e dalla gestione completa dei conti CBAM (la cosiddetta parte 3) a partire dall'inizio del periodo definitivo, ma senza le "relazioni CBAM" (parte 1), a decorrere dalla fine del periodo transitorio, prevista per il 31 dicembre 2025.




Utilizzazione del registro CBAM in due fasi/parti

La fase 1 del CBAM (attuazione della parte 1 del CBAM e relativa gestione tra il quarto trimestre del 2023 e la fine del 2025) è interamente contemplata dalla carta del progetto relativa al periodo transitorio

Le due figure che seguono illustrano l'approccio adottato per realizzare appieno il sistema definitivo in due fasi e indicano le comunità di utenti, i sistemi esterni che entrano in gioco e le principali entità gestite nell'ambito delle rispettive fasi. Per la definizione delle entità e dei sistemi esterni si rinvia alla sezione successiva.

Parte 2 del CBAM - ambito di applicazione: alla parte 1, che consiste nella presentazione delle "relazioni CBAM" da parte degli importatori di merci CBAM, si aggiunge la parte 2, "Autorizzazione CBAM e impianti" (in verde nei diagrammi che seguono), che entrerà in funzione il 31 dicembre 2024 come stabilito dal regolamento CBAM. Tanto la parte 1 quanto la parte 2 saranno poi oggetto di ulteriori attività di manutenzione e modifica durante la restante parte del periodo transitorio. La parte "Autorizzazione CBAM e impianti" sarà integrata nel sistema CBAM definitivo, mentre le "relazioni CBAM" saranno gradualmente eliminate entro la fine del periodo transitorio. Per le parti 1 e 2 è fornita un'interfaccia tra il registro CBAM e i sistemi nazionali di importazione doganale, i sistemi doganali nazionali per il perfezionamento attivo e i sistemi doganali di supporto dell'UE forniti dalla DG TAXUD per promuovere la conformità con oneri minimi per gli operatori commerciali. La parte 2 del CBAM anticipa il sistema definitivo realizzandone la prima componente.

Calendario della fase 2 del CBAM: la fase 2 ha inizio il 31 dicembre 2024 e termina il 31 dicembre 2025 con l'avvio del periodo definitivo. La comunità degli utenti è estesa per includere i gestori degli impianti dei paesi terzi; i dichiaranti CBAM dovranno ottenere le autorizzazioni necessarie per il periodo definitivo.




Parte 3 del CBAM - ambito di applicazione: la parte relativa a "Dichiarazioni CBAM, conti CBAM e gestione dei rischi" (in viola nel diagramma che segue) entrerà in funzione all'inizio del periodo definitivo il 1° gennaio 2026. Rappresenta il fulcro del sistema CBAM definitivo. La parte 3 del CBAM comprende anche le interfacce con i sistemi nazionali di importazione per le autorizzazioni CBAM tramite l'EU CSW-CERTEX, la piattaforma centrale comune per l'acquisto dei certificati CBAM, l'ETS, l'OLAF e i sistemi delle autorità nazionali competenti. Aggiunge inoltre al registro CBAM le **funzionalità relative ai certificati CBAM** nonché tutte le funzionalità di gestione dei rischi. Poiché i moduli relativi ai certificati CBAM e alla gestione dei rischi trattano informazioni riservate e monitorano casi di elusione e di non conformità, la parte 3 del CBAM gestisce informazioni sensibili e richiede processi con un livello di sicurezza elevato. Questa parte sarà oggetto di ulteriori attività di manutenzione e modifica nel corso del periodo definitivo.

Calendario della fase 3 del CBAM: la fase 3 ha inizio il 1° gennaio 2026 e corrisponde al periodo definitivo. Durante questa fase opereranno in parallelo e in stretta interazione solo le parti 2 e 3 del CBAM, in quanto la parte 1 era specificamente riservata al periodo transitorio e ne è in corso la graduale eliminazione. La comunità degli utenti è estesa per includere le amministrazioni doganali nazionali.

Parte 3 del CBAM - ambito di applicazione: la parte relativa a "Dichiarazioni CBAM, conti CBAM e gestione dei rischi" (in viola nel diagramma che segue) entrerà in funzione all'inizio del periodo definitivo il 1° gennaio 2026. Rappresenta il fulcro del sistema CBAM definitivo. La parte 3 del CBAM comprende anche le interfacce con i sistemi nazionali di importazione per le autorizzazioni CBAM tramite l'EU CSW-CERTEX, la piattaforma centrale comune per l'acquisto dei certificati CBAM, l'ETS, l'OLAF e i sistemi delle autorità nazionali competenti. Aggiunge inoltre al registro CBAM le **funzionalità relative ai certificati CBAM** nonché tutte le funzionalità di gestione dei rischi. Poiché i moduli relativi ai certificati CBAM e alla gestione dei rischi trattano informazioni riservate e monitorano casi di elusione e di non conformità, la parte 3 del CBAM gestisce informazioni sensibili e richiede processi con un livello di sicurezza elevato. Questa parte sarà oggetto di ulteriori attività di manutenzione e modifica nel corso del periodo definitivo.

Calendario della fase 3 del CBAM: la fase 3 ha inizio il 1° gennaio 2026 e corrisponde al periodo definitivo. Durante questa fase opereranno in parallelo e in stretta interazione solo le parti 2 e 3 del CBAM, in quanto la parte 1 era specificamente riservata al periodo transitorio e ne è in corso la graduale eliminazione. La comunità degli utenti è estesa per includere le amministrazioni doganali nazionali.



Fase 3 del CBAM - Architettura di alto livello